

dossier

XIX Legislatura

27 ottobre 2025

Disposizioni integrative e correttive al d.lsg. n. 190/2024 recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Atto del Governo n. 332

Ai sensi dell'articolo 26, comma 9,
della legge 5 agosto 2022, n. 118



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nei settori delle attività produttive e agricoltura

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 576



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Attività produttive

Tel. 06 6760-3403 ✉ st_attprod@camera.it – ✕ [@CD_attProd](https://www.instagram.com/CD_attProd)

Dipartimento Ambiente

TEL. 06 6760-9253 - ✉ st_ambiente@camera.it - ✕ [@CD_ambiente](https://www.instagram.com/CD_ambiente)

Atti del Governo n. 332

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AP0209

INDICE

Premessa	3
SCHEDE DI LETTURA	7
Articolo 1, Articolo 6, comma 1, lett. a), n. 1, Articolo 7, comma 1, lett. a), n. 1, Articolo 8, comma 1, lett. a), n. 1 (<i>Modifiche agli articoli 1, 7, 8 e 9 del d.lgs. n. 190/2024</i>)	9
Articolo 2 (<i>Modifiche all'articolo 3 del d.lgs. n. 190/2024</i>)	12
Articolo 3 Articolo 14, comma 1, lett. b) (<i>Modifiche agli articoli 4 e 14 del d.lgs. n. 190/2024</i>)	14
Articolo 4, Articolo 7, comma 1, lett. d), n. 1, Articolo 8, comma 1, lett. b), Articolo 18 (<i>Modifiche alla disciplina sulla digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici</i>)	18
Articolo 5 (<i>Modifiche in materia di regimi amministrativi</i>)	22
Articolo 6, comma 1, lett. a) n. 2), 3), 4), b), c) e d) (<i>Modifiche al regime di attività libera</i>)	25
Articolo 7, comma 1, lett. b), c), d) n. 2-6), e), f), g), h), i), l) (<i>Modifiche alla procedura abilitativa semplificata - PAS</i>)	31
Articolo 9, comma 1, lett. a), n. 2), c), d), e), f), g), h), n. 1), 3), 4), 5), i), l), n), m) (<i>Modifiche al procedimento di autorizzazione unica</i>)	42
Articolo 9 (<i>Accelerazione del procedimento di autorizzazione unica per interventi di revisione della potenza o per l'installazione di pompe calore</i>)	53
Articolo 10 (<i>Modifiche al coordinamento del regime concessorio</i>)	55
Articolo 11 (<i>Modifiche all'articolo 11 del d.lgs. n. 190/2024</i>)	60
Articolo 12, Articolo 14, comma 1, lett. e) (<i>Risoluzione delle controversie</i>)	61
Articolo 13 Articolo 16, comma 1, lett. a), n.4 (<i>Modifiche all'articolo 13 del d.lgs. n. 190/2024</i>)	64
Articolo 14 (<i>Modifiche alle disposizioni di coordinamento</i>)	69
Articolo 15 (<i>Modifiche all'allegato A al d.lgs. n. 190/2024</i>)	73
Articolo 16 (<i>Modifiche all'allegato B del d.lgs. n. 190/2024</i>)	77
Articolo 17 (<i>Modifiche all'allegato C del d.lgs. n. 190/2024</i>)	79

Premessa

Con lettera del 17 ottobre 2025 il Governo ha trasmesso alle Camere la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 190/2024 (cd. T.U. FER), recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili ([A.G. 332](#)).

La richiesta è stata assegnata alle Commissioni competenti, nonché alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Le predette Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareri entro il **20 novembre 2025**.

Si osserva tuttavia che l'atto è stato trasmesso con riserva, mancando, alla data di pubblicazione del presente *dossier*, il **parere del Consiglio di Stato e l'intesa in sede di Conferenza unificata** di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 281/1997. Lo schema di decreto in esame, infatti, si presenta come "correttivo" del citato d.lgs. n. 190, il quale a sua volta è stato adottato in esercizio della delega disposta dall'[articolo 26](#), comma 4, della legge n. 118/2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021). Lo stesso articolo 26, al comma 9, prevede che il Governo possa adottare, **entro un anno** dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 190 (avvenuta il [30 dicembre 2024](#)) "uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive", nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 5 e della procedura di cui al comma 7 di cui al medesimo articolo 26: tra gli elementi integranti tale procedura vi è appunto l'intesa in sede di Conferenza unificata e l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

Si ricorda che la **delega** disposta dalla predetta legge sulla concorrenza, sfociata nell'adozione del d.lgs. n. 190/2024, è stata **esercitata attraverso il seguente iter**:

- il 12 agosto 2024 il Consiglio dei ministri ha trasmesso al Parlamento il primo [schema](#) di decreto legislativo;
- il 10 settembre 2024 il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, ha espresso il proprio [parere](#) favorevole con osservazioni;
- il 14 novembre 2024 la Conferenza unificata ha espresso [parere favorevole condizionato](#) all'accoglimento delle proposte emendative concordate a livello tecnico con le Amministrazioni centrali interessate;
- il 19 novembre 2024 le Commissioni riunite VIII e X della Camera hanno espresso [parere favorevole con condizioni e osservazioni](#);
- il 19 novembre 2024 l'8^a Commissione del Senato ha espresso [parere favorevole con osservazioni](#);
- il 20 novembre 2024 la V Commissione della Camera e la 1^a Commissione del Senato hanno espresso parere favorevole;
- il 20 novembre 2024 la Commissione parlamentare per la semplificazione ha espresso [parere favorevole con osservazioni](#);
- il 12 dicembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 190/2024 recante la disciplina dei regimi amministrativi per

la produzione di energia da fonti rinnovabili: cfr. il [dossier](#) sul raffronto tra il testo del decreto legislativo pubblicato e le condizioni/osservazioni espresse nei suddetti pareri.

Per maggiori approfondimenti circa la disciplina dettata dal vigente d.lgs. n. 190/2024, anteriormente quindi alle modifiche proposte dallo schema in esame, si rimanda alla documentazione del Servizio Studi della Camera sulla [normativa statale per la produzione di energia da fonti rinnovabili](#), pubblicato il 1° agosto 2025.

Dalle relazioni con cui il Governo correda la presentazione dello schema di decreto in esame si evince che **l'esigenza di integrare e correggere** alcune previsioni del d.lgs. n. 190/2024 deriva dalle seguenti considerazioni.

1) Una necessità di intervento correttivo viene legata alla **novità** – introdotta nell'ordinamento dell'UE dopo l'entrata in vigore della delega disposta dall'articolo 26 della legge n. 118/2022 – rappresentata da una disciplina per la promozione delle energie rinnovabili “che si spinge fino a dettare norme su organizzazione e principi di base della procedura di rilascio delle autorizzazioni”, con effetti sui termini di durata delle procedure amministrative, sul ruolo delle amministrazioni competenti e sull'accesso a meccanismi semplificati di risoluzione delle controversie: il Governo si riferisce alle previsioni contenute nella [direttiva \(UE\) 2023/2413](#) (cd. **RED III**), che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 (cd. **RED II**).

Invero si può osservare come il d.lgs. n. 190/2024 in parte già recepisce o – con interventi successivi, come quello che ha portato alla riscrittura dell'articolo 12 sulle zone di accelerazione (ad opera dell'[articolo 13](#) del D.L. n. 73/2025) – avesse nel frattempo recepito alcune delle novità introdotte dalla direttiva RED III.

Si fa presente, inoltre, che allo stato risultano aperte due specifiche **procedure di infrazione per il mancato recepimento di tale direttiva RED III**:

- La procedura di infrazione n. 2024/0232 avviata per il mancato recepimento, entro il termine del **1° luglio 2024**, di specifiche disposizioni della direttiva relative alla semplificazione delle procedure autorizzative, ovvero:
 - articolo 1, punto 6), relativo all'articolo 15-*sexies* della direttiva RED II;
 - articolo 1, punto 7), relativo agli articoli 16, 16-*ter*, 16-*quater*, 16-*quinqies*, 16-*sexies* e 16-*septies* della direttiva RED II.
- La procedura di infrazione n. 2025/0228, avviata il 23 luglio 2025, per il mancato recepimento generale della direttiva RED III, che doveva avvenire entro il **21 maggio 2025**.

2) Il Governo riferisce poi di attività di approfondimento, studio e ricerca promossi dalla Regulatory Policy Division dell'OCSE nell'ambito del progetto [Faster permitting for renewable energy in Italy](#), finanziato dal programma europeo

Technical Support Instrument (TSI), che rappresenta uno strumento di assistenza tecnica per le riforme strutturali finanziato dalla DG REFORM della Commissione europea. Avviato nel luglio 2024 e tuttora in corso, il progetto ha visto il coinvolgimento congiunto di rappresentanti dell'Unità per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica, dell'Unità di missione per la semplificazione normativa del Dipartimento per le riforme istituzionali e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Finora l'iniziativa avrebbe approfondito le buone pratiche maturate in altri ordinamenti statali, studiando i fattori abilitanti che consentirebbero un'efficace semplificazione delle procedure autorizzative, accelerando così concretamente lo sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il Governo afferma che i suggerimenti finora emersi dal progetto sono stati utilizzati anche per la redazione dello schema in esame e che si concluderà nei primi mesi del 2026.

3) Il Governo riferisce inoltre di un'apposita **consultazione scritta avviata con le principali associazioni di settore**, allo scopo di far emergere le salienti criticità riscontrate in sede di applicazione della disciplina entrata in vigore il 30 dicembre 2024.

In particolare, dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) si apprende che tale consultazione, svoltasi tra il 6 giugno e il 16 giugno 2025, è avvenuta attraverso la condivisione di un documento informatico editabile con cui sono stati esaminati sia l'articolato del decreto che alcuni punti di attenzione su questioni specifiche.

Il Governo riferisce che le associazioni che hanno presentato un contributo sono **AERO, ANEV, ANIE, Coordinamento Free, Elettricità Futura, Italia Solare**. Molte osservazioni – afferma il Governo – sono state recepite nello schema di provvedimento, poi elencate a p. 11 ss. dell'AIR e sono relative a:

- riferimento esplicito agli accumuli;
- definizione di “avvio della realizzazione degli interventi”;
- definizione di “impianto ibrido”;
- definizione di “opere connesse”;
- chiarezza sull'effetto cumulo;
- compatibilità implicita in aree idonee;
- tempi più ampi per l'autorizzazione paesaggistica;
- documenti per la legittima disponibilità dell'area;
- base di calcolo per le compensazioni;
- tempi più ampi per integrazioni in regime di PAS;
- documenti per la legittima disponibilità (regime di autorizzazione unica - AU);
- termine per le integrazioni post-VIA (sempre in regime di AU);
- semplificazione della conferenza dei servizi in regime di AU;
- prestazione delle garanzie finanziarie;

- durata dell'efficacia dell'AU;
- termini per la presentazione delle istanze (aree demaniali);
- oneri concessori;
- impianti fotovoltaici galleggianti;
- modifiche degli impianti esistenti senza incremento area.

Più in generale il Governo riferisce che dagli approfondimenti finora svolti sono emerse alcune criticità del decreto legislativo n. 190 “relative, “sul piano della semplificazione raggiunta, ad **alcuni arretramenti rispetto al precedente quadro regolatorio**”, quindi con un aggravio per taluni procedimenti.

Sul punto si può invero osservare come questo genere di criticità si potesse già rilevare da un raffronto per tabulas tra la normativa così introdotta dal d.lgs. n. 190/2024 e la normativa antecedente allo stesso: un raffronto svolgibile, ad esempio, tramite le tabelle con i testi a fronte contenute nel [dossier](#) del Servizio Studi di Camera e Senato, pubblicato il 18 settembre 2024, relativo all'atto del Governo n. 187 recante lo schema di quello che sarebbe divenuto il decreto legislativo n. 190/2024. Varie osservazioni critiche, in parte recepite ora con lo schema in esame, erano poi state sollevate anche nei [pareri](#) con cui le Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata si erano espresse a novembre 2024 sullo schema del futuro d.lgs. n. 190/2024.

SCHEDE DI LETTURA

**Articolo 1,
Articolo 6, comma 1, lett. a), n. 1,
Articolo 7, comma 1, lett. a), n. 1,
Articolo 8, comma 1, lett. a), n. 1**

(Modifiche agli articoli 1, 7, 8 e 9 del d.lgs. n. 190/2024)

L'**articolo 1** amplia l'ambito di applicazione della disciplina del d.lgs. n. 190/2024 anche agli **impianti di accumulo**, prevedendo per essi le stesse disposizioni già vigenti per gli impianti a fonti rinnovabili.

Contestualmente vengono **soppressi** alcuni **richiami alla normativa edilizia**, al fine di rendere più chiaro e coerente il quadro regolatorio.

Per assicurare la coerenza complessiva dell'impianto normativo – attraverso gli articoli 6, comma 1, lett. a), 7, comma 1, lett. a), e 8, comma 1, lett. a) – vengono inoltre eliminati i riferimenti alle disposizioni soppresse contenuti in altre parti dell'articolato, riguardanti in particolare i diversi regimi amministrativi previsti (attività libera, procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica).

L'**articolo 1** dello schema di decreto in esame, costituito da un unico comma, introduce modifiche all'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 190/2024, recante la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da impianti a FER.

Più specificamente, si estende esplicitamente l'ambito di applicazione del decreto agli **impianti di accumulo**. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del Governo, la modifica è volta ad assicurare la corretta interpretazione dell'articolo e l'applicazione anche a tali impianti dell'applicazione di quanto disposto in materia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.

Si sopprime poi il secondo periodo dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 190/2024, il quale, ai soli fini dell'acquisizione del titolo edilizio necessario alla costruzione degli impianti a FER e delle opere connesse **fa genericamente salva l'applicazione** delle disposizioni urbanistiche del **D.P.R. n. 380/2001** (cd. Testo unico in materia edilizia).

Si sopprime inoltre il terzo periodo dell'articolo 1, comma 1, il quale fa salvo quanto previsto dal capo VI, titolo IV, del medesimo D.P.R. n. 380/2001 in relazione alle norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici.

Tali soppressioni sono accompagnate da interventi coordinati agli articoli 4, 7, 8 e 9 del d.lgs. n. 190/2024 (cfr. *infra*), volti ad allineare la disciplina dei regimi amministrativi degli impianti a FER con **la normativa in materia edilizia**.

Inoltre, per esigenze di coerenza normativa, sono eliminati i riferimenti alle disposizioni soppresse contenuti negli articoli 7, 8 e 9 del d.lgs. n. 190/2024. Più precisamente:

- **l'articolo 6, comma 1, lett. a), n. 1)** elimina tali riferimenti dall'articolo 7, riguardante il regime di attività libera;
- **l'articolo 7, comma 1, lett. a), n. 1)** elimina i medesimi riferimenti dall'articolo 8, riguardante il regime di PAS;
- **l'articolo 8, comma 1, lett. a), n. 1)** elimina i medesimi riferimenti dall'articolo 9, riguardante il regime di autorizzazione unica.

Secondo la relazione illustrativa del Governo tali interventi si rendono necessari in quanto la normativa introdotta dal d.lgs. n. 190/2024 comporterebbe – *come segnalato anche nel [dossier](#) del Servizio Studi relativo allo schema di quello che sarebbe poi divenuto il decreto legislativo n. 190/2024* – un aggravio per taluni procedimenti rispetto alla normativa antecedente la data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 190. *Si fa, altresì, presente che la richiesta di soppressione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del d.lgs. n. 190/2024 era già stata espressa nel [parere](#) delle commissioni riunite VIII e X della Camera dei deputati del 19 novembre 2024.*

In particolare, vengono in rilievo i commi 5 e 5-*bis* dell'abrogato articolo 7-*bis* del d.lgs. n. 28/2011.

Il comma 5 dell'articolo 7-*bis*, prevedeva che l'installazione – **anche nelle zone A** degli strumenti urbanistici comunali – di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, fossero considerate interventi di manutenzione ordinaria e **non subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio**. Per gli impianti installati su determinati beni a vincolo paesaggistico individuati con provvedimento amministrativo apposito (precisamente ville, giardini, parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza o complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici) era richiesto il previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Il comma 5-*bis*, dell'articolo 7-*bis* prevedeva che la costruzione e l'esercizio di **impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW**, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 fossero considerate interventi di manutenzione ordinaria e **non subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio**, di cui al d.lgs. n. 42/2004, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili soggette a tutela paesaggistica di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo. Qualora gli impianti fossero ricaduti nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'articolo 2 del D.M. n. 1444/1968, si sarebbe applicato il medesimo regime, a condizione che gli impianti

medesimi avessero potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri.

D.lgs. n. 190/2024	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. 332
Art. 1 (Oggetto e finalità)	Art. 1 (idem)
1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti. Restano ferme le disposizioni urbanistiche e la normativa tecnica di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai soli fini dell'acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti. Per gli interventi di cui al primo periodo resta altresì fermo quanto previsto al capo VI del titolo IV del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.	1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 3 del d.lgs. n. 190/2024)

L'**articolo 2** dispone che non siano previste talune eccezioni al principio dell'**interesse pubblico prevalente** per i progetti localizzati nelle **aree idonee** o nelle zone di **accelerazione**.

L'**articolo 2** dello schema di decreto in esame, costituito da un unico comma, reca modifiche all'[articolo 3](#), comma 3 del d.lgs. n. 190/2024, specificando che **non è possibile derogare** (come invece generalmente previsto dal comma 2 del citato articolo 3) **al principio di interesse pubblico prevalente** per gli impianti a FER collocati in **aree idonee** ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 199/2021 o in **zone di accelerazione** ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 190/2024.

Si ricorda che in attuazione del dettato dell'articolo 16-*septies* della direttiva RED II (inserito dalla direttiva RED III), l'articolo 3 del d.lgs. n. 190/2024 dispone che gli interventi per la costruzione e l'esercizio di impianti a FER siano considerati di **interesse pubblico prevalente**. Tale previsione non si applica in caso di giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali.

In circostanze specifiche e debitamente giustificate – prosegue l'articolo 16-*septies* della RED II – gli Stati membri possono limitare l'applicazione di questa previsione a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi PNIEC. In tal caso gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione tali limitazioni, assieme alle relative motivazioni. **Con la modifica proposta dallo schema di decreto in esame tale proposizione, trasposta nell'articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 190/2024, non si applicherebbe agli interventi in aree idonee o in zone di accelerazione.**

D. lgs. n. 190/2024	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.G. 332
Art. 3 (<i>Interesse pubblico prevalente</i>)	Art. 3 (<i>Interesse pubblico prevalente</i>)
1. In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'articolo 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.	1. <i>Identico.</i>
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i casi in cui, per determinate parti del territorio ovvero per determinati tipi di tecnologia o di progetti con specifiche caratteristiche tecniche, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, tenuto conto delle priorità stabilite nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.	2. <i>Identico.</i>
3. È fatta salva l'individuazione delle aree ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.	3. Il comma 2 non si applica alle aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ovvero alle zone di accelerazione individuate ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto.

Per maggiori approfondimenti si rimanda al *dossier* del Servizio studi della Camera dei deputati sulla [normativa statale per la produzione di energia da fonti rinnovabili](#) nonché al tema curato dallo stesso servizio Studi sulle [aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili](#).

Articolo 3 Articolo 14, comma 1, lett. b)

(Modifiche agli articoli 4 e 14 del d.lgs. n. 190/2024)

L'**articolo 3** aggiorna alcune definizioni in materia di impianti a FER: l'**avvio degli interventi** decorre ora dall'assunzione della prima **obbligazione giuridica vincolante**, in coerenza con la definizione di "avvio dei lavori" disposta in sede europea; è soppressa la definizione della piattaforma SUER; la nozione di **impianto ibrido** è estesa agli **impianti con sistemi di accumulo**, con prevalenza della competenza statale nei procedimenti di autorizzazione unica; sono infine introdotte le definizioni di "interventi edilizi", "opere connesse", "infrastrutture indispensabili" e "revisione della potenza", quest'ultima volta a supportare le nuove procedure semplificate per il *repowering*.

L'**articolo 3**, costituito da un unico comma, dispone una serie di modifiche alle definizioni di cui all'[articolo 4](#), comma 1, del d.lgs. n. 190/2024.

Più precisamente, si interviene sulla definizione di "avvio della realizzazione degli interventi" disponendo che essa decorra dalla **data di assunzione della prima obbligazione giuridicamente vincolante** che rende un investimento irreversibile. Nell'attuale formulazione, essa decorre dalla data di inizio di allestimento del cantiere o di analoghe attività in loco. Secondo la relazione illustrativa del Governo, tale modifica è necessaria per rendere la definizione coerente con la normativa secondaria sui meccanismi incentivanti¹ e la comunicazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato [2022/C 80/01](#)².

Per esigenze di coerenza normativa con le modifiche apportate all'articolo 5 del d.lgs. n. 190/2024 (per cui si veda *infra*) si sopprime poi la definizione della "piattaforma SUER".

Viene inoltre modificata la **definizione** di "**impianto ibrido**", includendo esplicitamente anche gli impianti di produzione di energia da FER combinati con un impianto di accumulo. Ciò comporta l'applicazione anche per tali impianti del regime più oneroso tra quelli previsti per le singole tipologie di interventi (secondo quanto previsto dall'[articolo 14, comma 9](#) del d.lgs. n. 190/2024).

Conseguentemente, **l'articolo 14, comma 1, lett. b)**, dello schema di decreto in esame modifica il suddetto articolo 14, comma 9 del d.lgs. n. 190/2024, chiarendo

¹ Si vedano, in particolare, le [regole operative](#) di cui al cd. D.M. FER X Transitorio.

² Il numero 82) del paragrafo 2.4 reca la seguente definizione di "avvio dei lavori": "il primo fermo impegno (ad esempio ad ordinare attrezzature o ad avviare i lavori di costruzione) che renda irreversibile l'investimento. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento dell'acquisizione di attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito".

che in caso di interventi su impianti ibridi in regime di autorizzazione unica, qualora essi siano in parte di competenza regionale e in parte di competenza statale, prevalga la competenza del MASE.

Infine, vengono aggiunte quattro **ulteriori definizioni** all'articolo 4 del d.lgs. n. 190/2024:

- **interventi edilizi:** sono tali gli interventi e le opere assoggettate al regime di attività di edilizia libera, CILA o interventi subordinati a permessi di costruire o a SCIA³. Secondo la relazione illustrativa del Governo tale modifica è necessaria per allineare la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da FER con le disposizioni in materia di edilizia (nuova lett. *f-bis*);
- **opere connesse:** le opere di connessione dell'impianto alla rete elettrica di distribuzione o alla rete di trasmissione nazionale, necessarie all'immissione in rete dell'energia prodotta o accumulata, fatta eccezione per gli interventi edilizi (nuova lett. *f-ter*);
- **infrastrutture indispensabili:** opere o installazioni, anche temporanee, necessarie alla costruzione o all'esercizio degli impianti a FER, compresi quelli di accumulo, fatta eccezione per gli interventi edilizi (nuova lett. *f-quater*);
- **revisione della potenza:** il ripotenziamento o il rifacimento, anche parziale, degli impianti di produzione di energia a FER, compresi quelli di accumulo. Secondo la relazione illustrativa del Governo, tale definizione è resa necessaria dall'introduzione, all'articolo 9 del presente schema di decreto, di nuove procedure accelerate per gli interventi di *repowering*.

³ Secondo quanto previsto dagli articoli 6, 6-*bis*, 10, 22 o 23 del Testo unico in materia di edilizia (D.P.R. n. 380/2001).

D.lgs. n. 190/2024	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 4 e dall'art. 14, comma 9, lett. b) dell'A.G. 332
Art. 4 (Definizioni)	Art. 4 (Definizioni)
1. Agli effetti del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) «realizzazione degli interventi»: attività di cui all'articolo 1, comma 1; b) «avvio della realizzazione degli interventi»: la data di inizio dell'allestimento del cantiere o di analoghe attività in loco, propedeutiche alla realizzazione degli interventi; c) «soggetto proponente»: il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione degli interventi; d) «amministrazione procedente»: il comune territorialmente competente nel caso della procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione territorialmente competente o la provincia dalla medesima delegata nel caso del procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 9; e) «piattaforma SUER»: la piattaforma unica digitale istituita ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; f) «impianto ibrido»: impianto che combina diverse fonti di energia rinnovabile.	1. Agli effetti del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) «realizzazione degli interventi»: attività di cui all'articolo 1, comma 1; b) «avvio della realizzazione degli interventi»: la data di assunzione della prima obbligazione giuridicamente vincolante che rende un investimento irreversibile; c) «soggetto proponente»: il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione degli interventi; d) «amministrazione procedente»: il comune territorialmente competente nel caso della procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione territorialmente competente o la provincia dalla medesima delegata nel caso del procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 9; f) «impianto ibrido»: un impianto che combina diverse fonti di energia rinnovabile ovvero un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili combinato con un impianto di accumulo. f-bis) «interventi edilizi»: gli interventi e le opere soggette al regime di cui agli articoli 6, 6-bis, 10, 22 o 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;»; f-ter) «opere connesse»: le opere di connessione dell'impianto alla rete elettrica di distribuzione ovvero alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione nelle predette reti dell'energia prodotta o accumulata, fatta eccezione per gli interventi edilizi; f-quater) «infrastrutture indispensabili»: le opere o le installazioni, anche temporanee, necessarie alla costruzione ovvero

D.lgs. n. 190/2024	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 4 e dall'art. 14, comma 9, lett. b) dell'A.G. 332
	all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo, fatta eccezione per gli interventi edilizi; f-quinquies) «revisione della potenza»: il ripotenziamento ovvero il rifacimento, anche parziale, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo.».
Art. 14 (Disposizioni di coordinamento)	Art. 14 (Disposizioni di coordinamento)
(...)	(...)
9. Nel caso di interventi relativi a impianti ibridi si applica il regime più oneroso tra quelli previsti per le singole tipologie di interventi di cui agli allegati A, B o C.	9. Nel caso di interventi relativi a impianti ibridi si applica il regime più oneroso tra quelli previsti per le singole tipologie di interventi di cui agli allegati A, B o C. Qualora le singole tipologie di interventi ricadano in sezioni diverse dell'allegato C, l'amministrazione precedente è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

**Articolo 4,
Articolo 7, comma 1, lett. d), n. 1,
Articolo 8, comma 1, lett. b),
Articolo 18**

***(Modifiche alla disciplina sulla digitalizzazione delle procedure
amministrative e modelli unici)***

L'**articolo 4** introduce una **disciplina organica** della piattaforma unica digitale per gli impianti a fonti rinnovabili (cd. **piattaforma SUER**), con l'obiettivo di semplificare e uniformare le procedure autorizzative.

In merito agli adempimenti documentali, viene attribuita al soggetto proponente – e non più ai gestori di rete – la responsabilità di rendere disponibili sulla piattaforma i modelli unici semplificati per gli impianti in attività libera entro cinque giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto.

L'**articolo 4**, costituito da un unico comma, **sostituisce integralmente l'[articolo 5](#)** del d.lgs. n. 190/2024, al fine di farvi confluire la disciplina prevista dall'**articolo 19** del d.lgs. n. 199/2021, relativo alla **piattaforma unica digitale per gli impianti a FER** (piattaforma SUER).

Si ricorda che l'**articolo 19**, comma 1 del d.lgs. n. 199/2021 ha previsto l'istituzione, con decreto del Ministro della transizione ecologica (ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica), da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, di una piattaforma unica digitale, realizzata e gestita dal GSE, per la presentazione delle istanze di cui all'**articolo 4**, comma 2 del d.lgs. n. 28/2011, ovvero ai regimi amministrativi previsti prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 190/2024.

Il MASE, con il **[D.M. 23 ottobre 2024](#)** ha istituito la **[piattaforma SUER](#)**. Il decreto definisce le **funzioni operative** della Piattaforma SUER, inclusa l'interoperabilità con altri sistemi informatici e il monitoraggio dei regimi amministrativi, e specifica le **modalità di accesso** per gli operatori e le pubbliche amministrazioni. Si prevede inoltre che il GSE renda accessibile la Piattaforma SUER entro centoventi giorni dalla data di adozione dei modelli unici. Ad oggi, **tali modelli non risultano essere ancora stati adottati**.

Secondo la relazione illustrativa del Governo, la novella è resa necessaria per recepire specifiche raccomandazioni formulate dalla Commissione europea ai fini del conseguimento della *milestone* M7-2 Riforma 1 del PNRR.

Si ricorda che con la revisione del PNRR, autorizzata dal Consiglio europeo da ultimo a giugno 2025, nell'ambito della **Missione 7 "Repower EU"**, vi è la riforma 1.1 *"Semplificazione delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili"*, che, in linea con la direttiva RED III, prevede l'adozione di un **Testo unico** delle norme che

disciplinano la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili. La riforma si compone di tre traguardi:

- **T4 2024** (M7 1): entrata in vigore degli atti di diritto primario che definiscono il quadro giuridico per l'individuazione delle "zone di accelerazione per le energie rinnovabili". Il quadro giuridico deve:
 - richiedere la mappatura del potenziale di energia rinnovabile in tutto il Paese;
 - sulla base della mappatura, stabilire una prima serie di zone, fissando una serie minima per la futura individuazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili;
 - sulla base della serie minima di zone, imporre alle regioni e alle Province autonome di individuare le zone di accelerazione per le energie rinnovabili entro il 21 febbraio 2026;
 - autorizzare l'amministrazione centrale a esercitare poteri sostitutivi nel caso in cui le regioni o le province autonome non individuino zone di accelerazione per le energie rinnovabili entro il 21 febbraio 2026;
 - richiedere l'individuazione di zone offshore per la diffusione delle energie rinnovabili in linea con i piani di gestione dello spazio marittimo.
- **T2 2025** (M7 2): entrata in vigore del **Testo unico**;
- **T4 2025** (M7 3), creazione e messa in funzione dello sportello unico digitale per le autorizzazioni relative alle energie rinnovabili (**SUER**).

Nella sua nuova formulazione, l'articolo 5, comma 1, prevede che la piattaforma unica digitale per impianti a FER (cd. piattaforma **SUER**) istituita ai sensi dell'[articolo 19](#) del d.lgs. n. 199/2021, fornisca ai soggetti proponenti e alle amministrazioni interessate guida e assistenza per ciascuna fase relativa ai regimi amministrativi di attività libera, PAS e autorizzazione unica.

Si dispone altresì, riprendendo quanto attualmente previsto dall'articolo 19, comma 2, del d.lgs. n. 199/2021, che la **piattaforma sia interoperabile** con gli strumenti informatici nazionali, regionali, provinciali o comunali riguardanti la realizzazione di progetti di impianti a FER.

Di conseguenza, l'**articolo 18** dello schema di decreto in esame provvede ad abrogare i commi 2 e 3 dell'articolo 19 del d.lgs. n. 199/2021.

Il comma 2 del riscritto articolo 5 ricalca quanto già previsto dall'articolo 5, comma 1, attualmente vigente, ma disponendo che i modelli unici semplificati per la realizzazione degli impianti in attività libera di cui all'articolo 7, comma 10, del d.lgs. n. 190/2024 siano resi disponibili **dal soggetto proponente** (e non più dai gestori di rete) alla piattaforma **SUER**, in modalità telematica, entro cinque giorni **dall'entrata in esercizio dell'impianto**. Nella formulazione attuale, i modelli sono resi disponibili entro cinque giorni dalla presentazione degli stessi da parte del soggetto proponente.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, l'affidamento al soggetto proponente della trasmissione dei modelli deriva dall'esigenza di **considerare**

anche gli **interventi che non richiedono il rilascio del preventivo di connessione** e dunque non prevedono alcun ruolo attivo dei gestori di rete (come, ad esempio, l'installazione di pompe di calore al servizio di edifici).

Il comma 3 del riscritto articolo 5 prevede poi che con uno o più **decreti del MASE**, previa intesa in sede di conferenza unificata, sono **adottati i modelli unici** per la presentazione degli interventi sottoposti a PAS (lett. a)) e delle istanze di autorizzazione unica (lett. b)).

Conseguentemente, l'**articolo 7, comma 1, lett. d) n. 1)** e l'**articolo 8, comma 1, lett. b)** del presente schema di decreto modificano i riferimenti alla piattaforma SUER di cui agli articoli 8, comma 4 e 9, comma 2 del d.lgs. n. 190/2024.

Il comma 4 del nuovo articolo 5 del d.lgs. n. 190 dispone che i **modelli unici** per gli interventi sottoposti a PAS e autorizzazione unica, siano **presentati dal soggetto proponente mediante la piattaforma SUER**.

Infine, il comma 5, riprendendo la formulazione prevista dall'attuale articolo 5, comma 2, dispone che fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4, **nelle more dell'operatività della piattaforma SUER**, la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione per gli interventi in attività libera, PAS e autorizzazione unica avviene in modalità digitale mediante le forme utilizzate dall'amministrazione competente.

D.lgs. n. 190/2024	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 4 dell'A.G. 332
Art. 5 (Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici)	Art. 5 (Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici)
	1. La piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili istituita ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di seguito "piattaforma SUER", fornisce, ai soggetti proponenti e alle amministrazioni interessate, guida e assistenza per ciascuna fase relativa ai regimi amministrativi di cui agli articoli 7, 8 e 9, del presente decreto. La piattaforma SUER è interoperabile con gli strumenti informatici afferenti la realizzazione di progetti di impianti da fonti rinnovabili operativi in ambito nazionale, regionale, provinciale o comunale.

D.lgs. n. 190/2024	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 4 dell'A.G. 332
1. I modelli unici semplificati di cui all'articolo 7, comma 10, sono resi disponibili dai gestori di rete alla piattaforma SUER, in modalità telematica, entro cinque giorni dalla presentazione dei medesimi modelli da parte del soggetto proponente.	2. I modelli unici semplificati di cui all'articolo 7, comma 10, sono resi disponibili dal soggetto proponente alla piattaforma SUER, in modalità telematica, entro cinque giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto.
	3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati i modelli unici per la presentazione: a) degli interventi sottoposti alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8; b) delle istanze di autorizzazione unica di cui all'articolo 9.
	4. I modelli unici adottati ai sensi del comma 3 sono presentati dal soggetto proponente mediante la piattaforma SUER.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, comma 4, e 9, comma 2 , nelle more dell'operatività della piattaforma SUER la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui agli allegati B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, avviene in modalità digitale mediante le forme utilizzate dall'amministrazione competente.	5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4 , nelle more dell'operatività della piattaforma SUER, la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui agli allegati B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, avviene in modalità digitale mediante le forme utilizzate dall'amministrazione competente.

Articolo 5

(Modifiche in materia di regimi amministrativi)

L'**articolo 5** interviene sulla disciplina dei **regimi amministrativi** per la produzione di energia da impianti a FER, prevedendo una definizione più puntuale dei casi in cui si può verificare il **cumulo** di più progetti, e l'introduzione di una disposizione che impone al soggetto proponente di predisporre appositi **sistemi di smaltimento delle acque meteoriche** nella realizzazione degli impianti a FER, al fine di mitigare gli effetti dovuti anche ai cambiamenti climatici.

L'**articolo 5** dello schema di decreto in esame, costituito da un unico comma, modifica l'[articolo 6](#) del d.lgs. 190/2024. Sostituendo interamente il terzo comma ed aggiungendo un nuovo quarto comma, interviene su due aspetti della disciplina degli impianti a FER: i casi di **cumulo tra diverse istanze** (qualora artatamente frazionate) e la mitigazione degli **impatti ambientali** dell'espansione delle FER. Si ricorda che l'articolo 6, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 190 individua i regimi amministrativi previsti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in quelli dell'**attività libera**, della **procedura abilitativa semplificata** (PAS) e dell'**autorizzazione unica**, precisando che gli allegati A, B e C del d.lgs. n. 190/2024 individuano gli interventi realizzabili, rispettivamente, secondo ciascun regime.

Il comma 3 del vigente articolo 6, recependo il [parere](#) dalle Commissioni riunite VIII e X della Camera dei Deputati espresso nella seduta del 19 novembre 2024 sul primo schema di decreto legislativo, ha previsto un criterio interpretativo per disciplinare i casi di cumulo tra diverse istanze e dunque per considerare un progetto come "**unico**". Dispone pertanto che, per individuare la disciplina amministrativa applicabile all'intervento, rileva l'eventuale cumulo tra le differenti istanze presentate, reputandosi come unica la domanda parcellizzata:

- avente ad oggetto la medesima area, ovvero
- presentata dal medesimo soggetto identificabile come unico centro di interessi.

Con la modifica proposta dall'articolo 5, comma 1, lett. *a*), dello schema in esame il nuovo comma 3 stabilisce due criteri, tra loro alternativi, prevedendo che **un progetto** si intende come **unico** se contempla più interventi relativi alla **medesima fonte**:

- che siano localizzati nella **medesima particella catastale** o su **particelle catastali contigue**, ovvero,
- che siano riconducibili a uno **stesso soggetto proponente** identificabile come **unico centro di interessi**.

Si dispone altresì che, a tal fine, la **potenza** del progetto (che rileva al fine di capire quale sia la procedura applicabile) deve essere pari alla somma della potenza riferita ai singoli interventi.

Nella relazione illustrativa il Governo ha precisato che l'obiettivo della modifica in esame sarebbe quello di fornire maggiore chiarezza in ordine al cd. "effetto cumulo" derivante dalla realizzazione di più impianti, della medesima tipologia e contesto territoriale (di cui agli articoli 7, comma e 3 8 comma 3 del d.lgs. n. 190) così da armonizzare la disciplina con quella del **divieto di artato frazionamento** contenuta nella decretazione di rango secondario in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili.

L'altro intervento proposto dall'articolo in commento, come anticipato, aggiunge un ulteriore comma all'articolo 6, prevedendo un obbligo di sostenibilità per la realizzazione degli impianti FER (interventi di cui agli allegati A, B e C, del d.lgs. 190/2024).

Il nuovo comma 4, in particolare, impone al soggetto proponente l'obbligo di predisporre **appositi sistemi di smaltimento per le acque meteoriche** che vengono intercettate dalle **nuove superfici impermeabilizzate** (sia temporanee che permanenti) create dagli interventi.

Inoltre, si specifica che la progettazione di tali sistemi deve tenere conto delle **precipitazioni intense**, in considerazione degli **effetti dei cambiamenti climatici**. La relazione illustrativa precisa che la nuova disposizione accoglierebbe la richiesta formulata dagli Uffici del Ministro per la protezione civile in ordine alla necessità di intervenire per **mitigare il rischio idrogeologico** derivante dall'aumento della copertura artificiale del suolo che, intercettando grandi quantità di acqua in caso di maltempo, potrebbe rappresentare una causa di dissesto per le aree ubicate a valle dell'impianto.

Il soggetto proponente è chiamato a progettare le opere anche in previsione degli scenari di intensificazione degli eventi meteorologici avversi.

D.lgs. n. 190/2024	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 5 dell'A.G. 233
Art. 6 (Regimi amministrativi)	Art. 6 (Regimi amministrativi)
1. Per la realizzazione degli interventi sono individuati i seguenti regimi amministrativi: a) attività libera; b) procedura abilitativa semplificata; c) autorizzazione unica.	1. <i>Identico</i>
2. Gli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, individuano gli interventi realizzabili, rispettivamente, secondo il regime dell'attività libera, della procedura abilitativa semplificata e dell'autorizzazione unica.	2. <i>Identico</i>
3. Ai fini della qualificazione dell'intervento e della relativa disciplina amministrativa allo stesso applicabile, rileva l'eventuale cumulo tra le differenti istanze presentate, dovendosi reputare come unica la domanda invece parcellizzata e avente ad oggetto la medesima area, ovvero presentata dal medesimo soggetto identificabile come unico centro di interessi.	3. Ai fini della qualificazione dell'intervento e del regime amministrativo allo stesso applicabile, un progetto si intende unico qualora contempli più interventi relativi alla medesima fonte localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue ovvero riconducibili a uno stesso soggetto proponente identificabile come unico centro di interessi. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la potenza del progetto è pari alla somma della potenza riferita ai singoli interventi
	4. Per la realizzazione degli interventi di cui agli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, il soggetto proponente predispone appositi sistemi di smaltimento per le acque meteoriche intercettate dalle nuove superfici impermeabilizzate, temporanee e permanenti, derivanti dai medesimi, ivi comprese quelle relative a locali tecnici, piazzali o alla viabilità di accesso. La progettazione dei sistemi di cui al primo periodo tiene conto delle precipitazioni intense conseguenti anche ai cambiamenti climatici

Articolo 6, comma 1, lett. a) n. 2), 3), 4), b), c) e d)

(Modifiche al regime di attività libera)

L'articolo 6 ridefinisce la disciplina degli interventi in attività libera, specificando la necessità del **rispetto delle norme tecniche per le costruzioni**, nonché la previa comunicazione o acquisizione dei titoli eventualmente richiesti. Gli interventi in **aree idonee o in zone di accelerazione sono considerati compatibili con gli strumenti urbanistici** e con i regolamenti edilizi vigenti. Sono inoltre chiariti i vincoli che impongono il ricorso alla procedura abilitativa semplificata (PAS), introdotte semplificazioni in materia di autorizzazione paesaggistica e ampliato l'utilizzo della piattaforma SUER anche agli interventi che non richiedono la connessione elettrica.

L'articolo 6 apporta modifiche alla disciplina dell'attività libera prevista dall'[articolo 7](#) del d.lgs. n. 190/2024.

Come già rilevato (*cfr.* scheda dell'articolo 1), vengono apportate modifiche di coordinamento rispetto a quanto previsto dall'articolo 1 dello schema di decreto in esame.

Viene poi specificato che gli interventi in attività libera devono essere effettuati **nel rispetto anche delle norme tecniche per le costruzioni**.

Con l'aggiunta di un ulteriore periodo al comma 1 dell'articolo 7, si dispone che sia **compatibile con gli strumenti urbanistici** e con i regolamenti edilizi vigenti **qualsiasi intervento in regime di attività libera effettuato in zone di accelerazione⁴ o in aree idonee⁵**.

Nella sua formulazione attualmente vigente, l'articolo 7 prevede che gli interventi in attività libera debbano risultare compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, e non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati. Secondo la relazione illustrativa del Governo, la *ratio* del legislatore risiede nel presumere che la zona di accelerazione o l'area idonee sia già stata oggetto di un vaglio di compatibilità con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi.

Infine, si specifica che il **soggetto proponente**, se necessario, prima di effettuare gli interventi in attività libera, deve aver effettuato la comunicazione o **acquisito il titolo occorrente per la realizzazione degli interventi edilizi** (lett. a), n. 4)).

Si apportano poi modifiche al comma 2 dell'articolo 7 del d.lgs. n. 190/2024. In particolare, viene eliminato il riferimento all'[articolo 20, comma 4](#), della legge n. 241/1990, relativo ai casi in cui non si applica l'istituto del silenzio-assenso, sostituito, per esigenze di maggiore chiarezza, con un'elencazione dei vincoli che comportano l'applicazione della PAS in luogo della procedura in regime di attività

⁴ Ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 190/2024.

⁵ Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 199/2021.

libera (lett. *b*), n. 1)). Difatti l'articolo 20, comma 4, della legge n. 241/1990 non elenca direttamente dei vincoli, ma si riferisce a tipologie di atti e procedimenti per i quali non si applica il silenzio-assenso, portando dunque ad incertezze applicative.

Nella sua formulazione attuale l'articolo 7, comma 2 prevede che si applichi la PAS qualora sussista uno dei vincoli di cui all'articolo 20, comma 4 della legge n. 241/1990, ossia **ove occorranza atti di assenso** riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, o se occorra l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, o nei casi in cui la legge qualifica il silenzio come rigetto dell'istanza, nonché per gli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con la modifica così proposta, si prevede esplicitamente che siano sottoposti a **PAS** gli interventi che “interferiscano con uno dei vincoli afferenti la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, dal rischio vulcanico e la prevenzione incendi, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata”. Viene fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo in materia di tutela di taluni beni paesaggistici di cui al Codice dei beni culturali.

Più precisamente, per quanto riguarda gli interventi che insistono sui **beni sottoposti a vincolo paesaggistico** di cui all'articolo 136, comma 1, lettera *b*) e *c*) del Codice dei beni culturali – ville, giardini, parchi di non comune bellezza o complessi immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici – **individuati mediante apposito provvedimento amministrativo**, i commi 4-5 dell'articolo 7 del d.lgs. n. 190 prevedono che la loro realizzazione sia possibile solo previo **rilascio dell'autorizzazione** da parte dell'autorità competente per la **tutela del vincolo paesaggistico**.

Viene inoltre soppresso il terzo periodo del comma 2, poiché i riferimenti alla disciplina della tutela ambientale, idrogeologica e sismica vengono ricompresi nel periodo precedente – come modificato.

Vengono poi apportate modifiche al comma 5 dell'articolo 7 del d.lgs. n. 190/2024, il quale disciplina la procedura per ottenere l'autorizzazione paesaggistica per interventi in regime di attività libera su immobili vincolati ai sensi del cd. Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Lo schema di decreto in esame inserisce un nuovo periodo che consente al soggetto proponente di **richiedere una proroga per** la presentazione di **integrazioni documentali o approfondimenti** istruttori. L'autorità preposta al vincolo o la Soprintendenza possono prorogare, per una sola volta e non oltre i quindici giorni, il termine assegnato al proponente.

Secondo la relazione illustrativa del Governo, tale modifica ha come obiettivo quello di garantire più tempo al proponente per approfondimenti istruttori o integrazioni necessarie ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica.

Un'altra modifica apportata dall'articolo in esame interviene sul periodo che regola la ripresa del decorso dei termini procedurali dopo la sospensione per richiesta di integrazioni. Nella sua formulazione attuale il comma 5 dell'articolo 7 prevede che dopo una richiesta di integrazioni, il termine di trenta giorni a disposizione dell'autorità per esprimersi riprenda a decorrere **“dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione degli approfondimenti o delle integrazioni richiesti”**. Con la nuova formulazione, il termine di trenta giorni a disposizione dell'autorità **riprende a decorrere unicamente dalla data in cui il proponente presenta la documentazione richiesta**, eliminando il riferimento al quindicesimo giorno.

Infine, si apportano modifiche al comma 10 dell'articolo 7, al fine di includere nella piattaforma SUEP gli interventi in regime di attività libera per i quali non è prevista la connessione alla rete elettrica.

D.lgs. n. 190/2024	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 6 dell'A.G. 332
Art. 7 (Attività libera)	Art. 7 (Attività libera)
1. La realizzazione degli interventi di cui all'allegato A non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo , e ai commi 2, 4, 5 e 8 del presente articolo, nonché la presentazione del modello unico di cui al comma 10 e quanto prescritto da specifiche norme di settore. Gli interventi di cui all'allegato A sono realizzati nel rispetto del presente articolo, delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Gli interventi di cui all'allegato A devono risultare compatibili con gli strumenti	1. La realizzazione degli interventi di cui all'allegato A non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto previsto ai commi 2, 4, 5 e 8 del presente articolo, nonché la presentazione del modello unico di cui al comma 10 e quanto prescritto da specifiche norme di settore. Gli interventi di cui all'allegato A sono realizzati nel rispetto del presente articolo, delle norme tecniche per le costruzioni , delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Gli interventi di cui all'allegato A devono risultare compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti

D.lgs. n. 190/2024	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 6 dell'A.G. 332
urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati. Il soggetto proponente, prima dell'avvio della realizzazione degli interventi, deve avere la disponibilità, già acquisita a qualunque titolo, della superficie interessata dagli interventi medesimi.	edilizi vigenti e non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati. Gli interventi di cui all'allegato A che ricadano in aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, sono compatibili con gli strumenti urbanistici e con i regolamenti edilizi vigenti. Il soggetto proponente, prima dell'avvio della realizzazione degli interventi, deve avere la disponibilità, già acquisita a qualunque titolo, della superficie interessata dagli interventi medesimi e, ove necessario, aver effettuato la comunicazione o acquisito il titolo occorrente per la realizzazione degli interventi edilizi.
2. Il presente articolo, fermo restando quanto indicato all'articolo 3, comma 3, non si applica, in ogni caso, agli interventi ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o dalle leggi regionali, o all'interno di siti della rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/ CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Qualora gli interventi elencati all'allegato A insistano sui beni, sulle aree o sui siti di cui al primo periodo, nonché sulle aree sottoposte ad uno dei vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata. Resta ferma l'osservanza della disciplina di tutela ambientale, idrogeologica e sismica, ivi compresa la necessità di acquisire gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, in conformità alla legislazione vigente.	2. Il presente articolo, fermo restando quanto indicato all'articolo 3, comma 3, non si applica, in ogni caso, agli interventi ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o dalle leggi regionali, o all'interno di siti della rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/ CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Qualora gli interventi elencati all'allegato A insistano sui beni, sulle aree o sui siti di cui al primo periodo ovvero interferiscano con uno dei vincoli afferenti la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, dal rischio vulcanico e la prevenzione incendi, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata, fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6.
5. La realizzazione degli interventi di cui al comma 4 è consentita previo rilascio dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che si esprime entro il termine di trenta giorni dalla	5. La realizzazione degli interventi di cui al comma 4 è consentita previo rilascio dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che si esprime entro il termine di trenta giorni dalla

D.lgs. n. 190/2024	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 6 dell'A.G. 332
data di ricezione dell'istanza di autorizzazione, previo parere vincolante della Soprintendenza competente, da rendere entro venti giorni ai sensi dell'articolo 146, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, dei beni culturali e del paesaggio. Il termine di trenta giorni cui al primo periodo può essere sospeso una sola volta qualora, entro cinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'autorità preposta alla tutela del vincolo o, per il tramite di quest'ultima, la Soprintendenza, rappresentino, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori o di ricevere integrazioni documentali, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. In tal caso, il termine di trenta giorni di cui al primo periodo riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione degli approfondimenti o delle integrazioni richiesti. La mancata presentazione degli approfondimenti o delle integrazioni entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 4. Qualora l'autorità non si esprima entro il termine perentorio di trenta giorni di cui al primo periodo, salvo che la Soprintendenza competente non abbia reso parere negativo ai sensi dell'articolo 146, comma 8, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, l'autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizioni e il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine medesimo è inefficace.	data di ricezione dell'istanza di autorizzazione, previo parere vincolante della Soprintendenza competente, da rendere entro venti giorni ai sensi dell'articolo 146, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, dei beni culturali e del paesaggio. Il termine di trenta giorni cui al primo periodo può essere sospeso una sola volta qualora, entro cinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'autorità preposta alla tutela del vincolo o, per il tramite di quest'ultima, la Soprintendenza, rappresentino, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori o di ricevere integrazioni documentali, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. Su istanza del soggetto proponente, l'autorità preposta alla tutela del vincolo o, per il tramite di quest'ultima, la Soprintendenza, in ragione dell'entità degli approfondimenti istruttori o delle integrazioni necessarie, possono prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori quindici giorni, il termine assegnato al soggetto medesimo. Nei casi di cui al secondo o al terzo periodo, il termine di trenta giorni di cui al primo periodo riprende a decorrere dalla data di presentazione degli approfondimenti o delle integrazioni richiesti. La mancata presentazione degli approfondimenti o delle integrazioni entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 4. Qualora l'autorità non si esprima entro il termine perentorio di trenta giorni di cui al primo periodo, salvo che la Soprintendenza competente non abbia reso parere negativo ai sensi dell'articolo 146, comma 8, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, l'autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizioni e il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine medesimo è inefficace.
10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza	10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza

D.lgs. n. 190/2024	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 6 dell'A.G. 332
energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il modello unico semplificato adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è esteso agli interventi di cui al presente articolo.	energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il modello unico semplificato adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è riveduto allo scopo di includere nella piattaforma SUER gli interventi di cui al presente articolo.

Articolo 7, comma 1, lett. b), c), d) n. 2-6), e), f), g), h), i), l)

(Modifiche alla procedura abilitativa semplificata - PAS)

L'**articolo 7** modifica il regime della procedura abilitativa semplificata (PAS), confermando l'obbligo di acquisire i pareri per i rischi idrogeologici, sismici e vulcanici, **ampliando i termini per le integrazioni** e apportando una serie di ulteriori modifiche alla documentazione richiesta.

Si specifica che il comune procedente è il **punto di contatto**, con competenza attribuita a quello sul cui territorio ricade la parte prevalente dell'impianto.

La documentazione da presentare ai sensi di tale regime viene aggiornata:

- la **disponibilità** dell'area può essere provata anche con **atti preliminari** e non è richiesta in caso di richiesta di esproprio;
- alla richiesta devono essere **allegati** eventuali **titoli edilizi semplificati** (CILA o SCIA) mentre il permesso di costruire va acquisito prima dell'avvio della PAS;
- i tecnici asseverano anche il **rispetto delle norme tecniche** per le costruzioni;
- le **compensazioni territoriali** vengono **ridefinite** e calcolate sul valore della produzione attesa nei primi cinque anni, al netto dell'autoconsumo, in misura compresa tra lo 0,5% e il 3%;

Sul piano procedurale, il comune può concedere una sola **proroga di 30 giorni per le integrazioni**, con termini che riprendono a decorrere dalla presentazione dei documenti. Il decreto di **esproprio** deve essere eseguito **entro un anno** mentre ai fini della decadenza del titolo abilitativo si dispone la **non computabilità dei ritardi** dovuti a cause di **forza maggiore**.

L'**articolo 7** dello schema di decreto in esame, composto da un **unico comma**, apporta modifiche all'[articolo 8](#) del d.lgs. n. 190/2024, disciplinate il regime della procedura abilitativa semplificata (PAS).

Più specificamente, si dispone l'aggiunta di un ultimo periodo al comma 2 dell'articolo 8, prevedendo che resti ferma l'osservanza della disciplina di **tutela idrogeologica, sismica e vulcanica**, compresa la necessità di acquisire gli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, secondo le modalità previste dal comma 8.

Secondo la relazione illustrativa del Governo, tale modifica assicura l'osservanza delle previsioni di tutela idrogeologica, sismica e vulcanica anche a fronte della soppressione della medesima disposizione dall'articolo 7, comma 2, del d.lgs. n. 190/2024.

Viene inoltre stabilito che gli atti di assenso sono acquisiti secondo le modalità di cui al comma 8 – peraltro a sua volta oggetto di modifica da parte del presente schema di decreto (v. *infra*).

Il comma 8 dell'articolo 8 del d.lgs. 190/2024 disciplina i casi in cui, per realizzare un intervento in PAS, siano necessari atti di assenso da parte di amministrazioni diverse dal comune procedente (che è il punto di contatto per il proponente). In questi casi, il comune è tenuto a **convocare una conferenza di servizi** entro cinque giorni dalla presentazione del progetto. Anche tale articolo risulta inciso dalle modifiche operate dallo schema di decreto in esame, delle quali si dà conto di seguito.

Si introduce un nuovo comma 3-*bis* all'articolo 8, prevedendo che il **comune procedente sia il punto di contatto** ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3 della RED II (come modificato dalla direttiva RED III). Qualora gli interventi coinvolgano più comuni, il comune procedente è quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare. Quest'ultima previsione era già contenuta all'articolo 8, comma 5, del d.lgs. n. 190/2024 e viene di conseguenza espunta per evitare ridondanze.

Secondo la relazione illustrativa del Governo, tale precisazione ha natura chiarificante, essendo già implicitamente deducibile dalla formulazione vigente. *Si rileva altresì che tale osservazione era già stata espressa nel [parere](#) delle commissioni riunite VIII e X della Camera dei deputati espresso nella seduta del 19 novembre 2024.*

L'articolo 16, paragrafo 3 della direttiva RED II prevede che gli Stati membri istituiscano uno o più punti di contatto per il rilascio delle autorizzazioni per impianti a FER. Il loro compito è quello di guidare e agevolare il richiedente durante il corso dell'intera procedura, fornendo tutte le informazioni necessarie e, se necessario, coinvolgendo altre autorità amministrative.

L'articolo in commento interviene anche sul comma 4 dell'articolo 8, che disciplina il **contenuto della documentazione** che il soggetto proponente deve produrre e presentare con il progetto in regime di PAS.

In particolare, si modifica la lett. *b)* del comma 4, introducendo novelle riguardanti la **dichiarazione di disponibilità dell'area**. In particolare, si specifica che la disponibilità può essere dimostrata anche tramite **atti negoziali con efficacia obbligatoria** (come, ad esempio, un contratto preliminare di compravendita o di locazione). Secondo la relazione illustrativa del Governo, tale modifica è dovuta alla necessità di tener conto del fatto che nella maggior parte dei casi l'acquisto definitivo del diritto sull'area avviene solo dopo la conclusione dell'*iter* abilitativo o autorizzatorio.

Viene inoltre sostituita la parola “impianto” con “intervento”, ai fini di una maggior chiarezza espositiva.

Infine, viene prevista un'eccezione che **esonera il proponente** dal dichiarare la **disponibilità delle aree** per le opere connesse quando per esse siano attivate le **procedure di esproprio per pubblica utilità**, come previsto dal comma 2 dello stesso articolo 8 del d.lgs. n. 190/2024.

Si introduce una nuova lettera *b-bis*) al comma 4, che richiede di **allegare** al progetto anche la **comunicazione (CILA) o la segnalazione (SCIA)** previste

rispettivamente dagli articoli 6-*bis* e 22 del D.P.R. 380/2001 (cd. T.U. in materia edilizia), se necessarie per la realizzazione di interventi edilizi. Tuttavia, secondo quanto disposto dalla novella al comma 12 introdotta dalla lett. *m*) dell'articolo in esame, qualora invece sia necessario un **permesso di costruire** (art. 10 del D.P.R. n. 380/2001), questo deve essere ottenuto **prima dell'avvio della PAS**. La relazione illustrativa del Governo afferma che tale modifica ha lo scopo di coordinare la disciplina del d.lgs. n. 190/2024 con quella edilizia.

Con una modifica della lett. *c*) del comma 4 dell'articolo 8 d.lgs. n. 190 si aggiunge anche l'obbligo per i tecnici abilitati di asseverare anche il **rispetto delle norme tecniche per le costruzioni**.

In coerenza con quanto già disposto dall'articolo 6, del presente schema di decreto (alla cui scheda di lettura si rimanda), si **elimina** dal comma 4, lett. *e*) il riferimento all'articolo 20, comma 4, della legge n. 241/1990, relativo ai casi in cui non si applica l'istituto del silenzio-assenso, sostituito, per esigenze di maggiore chiarezza, con un'elencazione dei vincoli a cui si intendeva far riferimento, oltre ai casi in cui è richiesta l'acquisizione del titolo edilizio per l'eventuale realizzazione di ogni opera edilizia necessaria alla costruzione o all'esercizio dell'impianto. Secondo la relazione illustrativa del Governo, tale modifica garantisce maggior certezza del diritto, **esplicitando** per il proponente **quando sia necessario allegare elaborati tecnici** specifici per ottenere i relativi atti di assenso.

Con un intervento sul comma 4, lett. *m*), n.2), si **ridefinisce le compensazioni territoriali** per gli impianti con potenza superiore a 1 MW. Viene chiarito che le compensazioni territoriali per il comune interessato non sono calcolate genericamente sulla base dei "proventi", formulazione che lasciava un margine di incertezza normativa, bensì sulla base "del valore della produzione attesa per i primi cinque anni dall'entrata in esercizio dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata".

Inoltre, viene modificato l'intervallo di compensazione da "non inferiore al 2 per cento e non superiore al 3 per cento" a "**non inferiore allo 0,5 per cento e non superiore al 3 per cento**". Secondo la relazione illustrativa del Governo, l'ampliamento del *range* consente una maggiore flessibilità per modulare la compensazione in base al reale impatto territoriale della tecnologia (ad esempio, un sistema di accumulo ha un impatto minore di un grande impianto fotovoltaico a terra). Inoltre, escludere l'energia autoconsumata dalla base di calcolo è una scelta di *policy* che **incentiva l'autoconsumo**, definita dallo stesso legislatore eurounitario come "buona pratica" da incentivare.

L'articolo in esame apporta modifiche anche al comma 6 dell'articolo 8, il quale disciplina la procedura di PAS.

In particolare, si prevede l'aggiunta di un ulteriore periodo che **consente al comune di prorogare, per una sola volta e non oltre trenta giorni, il termine assegnato al proponente**. Tale proroga può avvenire su richiesta del proponente e in ragione dell'entità degli approfondimenti istruttori o delle integrazioni

necessarie. Come evidenziato nella relazione illustrativa, tale modifica è stata introdotta per concedere maggior tempo al proponente, poiché il termine originario poteva risultare insufficiente per rispondere a richieste complesse.

Di conseguenza, vengono apportate modifiche di coordinamento al terzo periodo del comma 6 e al comma 7 dell'articolo 8, chiarendo che il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere **dalla data in cui il proponente presenta le integrazioni o gli approfondimenti richiesti.**

Si interviene inoltre sul comma 8 dell'articolo 8, che disciplina le modalità di svolgimento della **conferenza di servizi** nel procedimento di PAS qualora siano necessari atti di assenso da parte di amministrazioni diverse dal comune procedente. Più specificamente, viene esteso il termine concesso al proponente per fornire integrazioni e approfondimenti istruttori, richiesti dalle amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi. Tale termine, pari a quindici giorni a normativa vigente, diviene di **trenta giorni, prorogabili, una sola volta, per ulteriori trenta giorni** su istanza del soggetto e in ragione dell'entità delle richieste. Secondo la relazione illustrativa del Governo, tale modifica è necessaria in relazione a procedimenti per cui occorre l'acquisizione di atti di assenso a causa della presenza di vincoli riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela del rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute o la pubblica incolumità. Vengono di conseguenza apportate ulteriori modifiche di coordinamento, chiarendo anche in tal caso che il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere dalla data in cui il proponente presenta le integrazioni o gli approfondimenti richiesti.

In secondo luogo, nella disciplina del silenzio-assenso (che si perfeziona dopo 60 giorni in assenza di diniego) viene sostituito il riferimento alla tutela del rischio ambientale con uno specifico riferimento alla **tutela del rischio idrogeologico**. Inoltre, tra le casistiche di dissensi motivati che impediscono l'approvazione del progetto, viene precisato che la tutela della pubblica incolumità dei cittadini comprende **la tutela del rischio sismico e vulcanico**. La relazione illustrativa del Governo afferma che questa modifica è necessaria poiché gli interventi in regime di PAS sono, per definizione, "sotto-soglia" rispetto alle valutazioni di impatto ambientale (VIA), e la valutazione di incidenza (VIncA), se necessaria, deve essere già stata acquisita prima dell'avvio della PAS.

L'articolo in esame inserisce inoltre un nuovo comma 10-*bis* all'articolo 8, disponendo che qualora sia necessario attivare le procedure di **esproprio**, l'esecuzione del decreto di esproprio debba avvenire entro il termine **perentorio di un anno** dal perfezionamento della PAS. Secondo la relazione illustrativa del Governo, ciò consente di garantire il rispetto delle tempistiche stabilite dalla direttiva RED III. A tal proposito, l'articolo 16-*ter* della Direttiva (UE) 2018/2001 dispone che la procedura per il rilascio delle autorizzazioni per impianti a FER al di fuori delle zone di accelerazioni **non duri più di due anni.**

Si interviene anche sul comma 11 dell'articolo 8, che disciplina **l'efficacia temporale e la decadenza del titolo abilitativo** formatosi tramite la PAS.

Più precisamente, il termine per l'avvio dei lavori, il cui mancato rispetto causa la decadenza del titolo, viene **esteso da un anno a due anni** dal perfezionamento della PAS. Inoltre, per i casi in cui si renda necessario un procedimento di esproprio per le opere connesse (previsto dal comma 2, terzo periodo, dell'articolo 8), si stabilisce che il termine di due anni decorra **dall'esecuzione del decreto di esproprio**. Secondo la relazione illustrativa del Governo, tale termine appare più congruo e coerente con l'obiettivo di non dissuadere la realizzazione di impianti a FER.

Inoltre, viene inserito un nuovo periodo che stabilisce che, ai fini del calcolo dei termini di decadenza (sia per l'avvio che per la conclusione dei lavori), **non si tiene conto degli impedimenti derivanti da cause di forza maggiore**. *Anche tale osservazione era stata rilevata nel [parere](#) espresso dalla 8^a commissione del Senato nella seduta del 19 novembre 2024.*

Infine, si interviene sul comma 12 dell'articolo 8, prevedendo che nel caso in cui un progetto sottoposto a PAS richieda l'esecuzione di interventi edilizi, tali interventi siano tra quelli soggetti a permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 380/2001 (cd. T.U. in materia edilizia): in tal caso, il soggetto proponente deve acquisire il relativo titolo edilizio prima della presentazione del progetto al comune.

D.lgs. n. 190/2024	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 7 dell'A.G. 332
Art. 8 (Procedura abilitativa semplificata)	Art. 8 (Procedura abilitativa semplificata)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo , per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato B si applica esclusivamente la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui al presente articolo.	1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato B si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui al presente articolo.
2. Il ricorso alla PAS è precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l'installazione dell'impianto o in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. In tal caso, si applica l'articolo 9 in tema di autorizzazione unica. Laddove necessario, per le opere connesse il proponente può attivare le	2. Il ricorso alla PAS è precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l'installazione dell'impianto o in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. In tal caso, si applica l'articolo 9 in tema di autorizzazione unica. Laddove necessario, per le opere connesse il proponente può attivare le

D.lgs. n. 190/2024	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 7 dell'A.G. 332
procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.	procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Resta ferma l'osservanza della disciplina di tutela idrogeologica, sismica e vulcanica, ivi compresa la necessità di acquisire gli atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, secondo le modalità di cui al comma 8.
	3-bis. Il comune procedente è quello sul cui territorio insistono gli interventi di cui al comma 1, che costituisce il punto di contatto ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. Qualora gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano più comuni, il comune procedente, che costituisce il punto di contatto, è quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare.
4. Il soggetto proponente presenta al comune, mediante la piattaforma SUER e secondo un modello unico adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , il progetto corredato:	4. Il soggetto proponente presenta al comune, secondo il modello unico adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a) , il progetto corredato:
a) delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione a ogni stato, qualità personale e fatto pertinente alla realizzazione degli interventi;	a) <i>identico</i> ;
b) della dichiarazione di legittima disponibilità, a qualunque titolo e per tutta la durata della vita utile dell'intervento, della superficie su cui realizzare l'impianto e, qualora occorra, della risorsa interessata dagli interventi nonché della correlata documentazione;	b) della dichiarazione di legittima disponibilità, a qualunque titolo, ivi compresi gli atti negoziali con efficacia obbligatoria , e per tutta la durata della vita utile dell'intervento, della superficie su cui realizzare l'intervento medesimo e, qualora occorra, della risorsa interessata dagli interventi nonché della correlata

D.lgs. n. 190/2024	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 7 dell'A.G. 332
	documentazione, fatta eccezione per quanto previsto al comma 2, terzo periodo; b-bis) della comunicazione o della segnalazione di cui rispettivamente agli articoli 6-bis e 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per la realizzazione degli interventi edilizi, ove necessari;
c) delle asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e delle previsioni di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021;	c) delle asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni , nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e delle previsioni di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021;
d) degli elaborati tecnici per la connessione predisposti o approvati dal gestore della rete;	d) <i>identico</i> ;
e) nei casi in cui sussistano vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , degli elaborati tecnici occorrenti all'adozione dei relativi atti di assenso;	e) nei casi in cui sussistano vincoli afferenti il patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela del rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, vulcanico e la prevenzione incendi, nonché nei casi che richiedano l'acquisizione del titolo edilizio per l'eventuale realizzazione di ogni opera edilizia necessaria alla costruzione ovvero all'esercizio dell'impianto , degli elaborati tecnici occorrenti all'adozione dei relativi atti di assenso;
f) del cronoprogramma di realizzazione degli interventi, che tiene conto delle caratteristiche tecniche e dimensionali dell'impianto;	f) <i>identico</i> ;
g) di una relazione relativa ai criteri progettuali utilizzati ai fini dell'osservanza del principio della minimizzazione dell'impatto territoriale o paesaggistico ovvero alle misure di mitigazione adottate per l'integrazione del progetto medesimo nel contesto ambientale di riferimento;	g) <i>identico</i> ;

D.lgs. n. 190/2024	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 7 dell'A.G. 332
h) di una dichiarazione attestante la percentuale di area occupata rispetto all'unità fondiaria di cui dispone il soggetto proponente stesso, avente la medesima destinazione urbanistica; i) dell'impegno al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, unitamente al piano di ripristino. Prima dell'avvio della realizzazione dell'intervento, il soggetto proponente è tenuto alla presentazione della polizza fidejussoria a copertura dei costi previsti; l) dell'impegno al ripristino di infrastrutture pubbliche o private interessate dalla costruzione dell'impianto o dal passaggio dei cavidotti ovvero di strutture complementari all'impianto medesimo; m) nel caso di interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW: 1) della copia della quietanza di avvenuto pagamento, in favore del comune, degli oneri istruttori, ove previsti; 2) di un programma di compensazioni territoriali al comune interessato non inferiore al 2 per cento e non superiore al 3 per cento dei proventi.	h) <i>identico</i>; i) <i>identico</i>; l) <i>identico</i>; m) nel caso di interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW: 1) della copia della quietanza di avvenuto pagamento, in favore del comune, degli oneri istruttori, ove previsti; 2) di un programma di compensazioni territoriali al comune interessato non inferiore allo 0,5 per cento e non superiore al 3 per cento del valore della produzione attesa per i primi cinque anni dall'entrata in esercizio dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata.
5. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano più comuni, il comune procedente è quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare. Il comune procedente acquisisce le osservazioni degli altri comuni il cui territorio è interessato dagli interventi medesimi.	5. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano più comuni, il comune procedente acquisisce le osservazioni degli altri comuni il cui territorio è interessato dagli interventi medesimi.
6. Fuori dai casi di cui ai commi 7 e 8, qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni dalla	6. Fuori dai casi di cui ai commi 7 e 8, qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni dalla

D.lgs. n. 190/2024	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 7 dell'A.G. 332
presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. Il predetto termine può essere sospeso una sola volta qualora, entro trenta giorni dalla data di ricezione del progetto, il comune rappresenti, con motivazione puntuale, al soggetto proponente la necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. In tal caso , il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere dal trentesimo giorno o, se anteriore , dalla data di presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.	presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. Il predetto termine può essere sospeso una sola volta qualora, entro trenta giorni dalla data di ricezione del progetto, il comune rappresenti, con motivazione puntuale, al soggetto proponente la necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta del soggetto proponente, in ragione dell'entità degli approfondimenti istruttori o delle integrazioni necessarie, il comune può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato al soggetto medesimo. Nei casi di cui al secondo o al terzo periodo , il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.
7. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e), che rientrino nella competenza comunale, il comune li adotta entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto, decorso il quale senza che sia stato comunicato al soggetto proponente un provvedimento espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. In caso di necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, il predetto termine di quarantacinque giorni può essere sospeso ai sensi del comma 6, secondo e terzo periodo. In caso di mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato si applica il quarto periodo del comma 6.	7. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e), che rientrino nella competenza comunale, il comune li adotta entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto, decorso il quale senza che sia stato comunicato al soggetto proponente un provvedimento espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. In caso di necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, il predetto termine di quarantacinque giorni può essere sospeso ai sensi del comma 6, secondo, terzo e quarto periodo. In caso di mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato si applica il quinto periodo del comma 6.
8. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4,	8. <i>identico;</i>

D.lgs. n. 190/2024	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 7 dell'A.G. 332
lettera e), di amministrazioni diverse da quella precedente, il comune convoca, entro cinque giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, con le seguenti variazioni: a) il comune e, per il suo tramite, ogni altra amministrazione interessata può, entro i successivi dieci giorni, richiedere, motivando puntualmente, le integrazioni e gli approfondimenti istruttori al soggetto proponente, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. In tal caso, il termine per la conclusione della PAS è sospeso e riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione della integrazione o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1; b) ciascuna delle amministrazioni di cui alla lettera a) rilascia le proprie determinazioni entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi, decorso il quale senza che abbia espresso un dissenso congruamente motivato, si intende che non sussistano, per quanto di competenza, motivi ostativi alla realizzazione del progetto. Il dissenso è espresso indicando puntualmente e in concreto, per il caso specifico, i motivi che rendono l'intervento non assentibile; c) decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto senza che l'amministrazione precedente abbia comunicato al soggetto proponente la determinazione di conclusione negativa della conferenza stessa, e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della	a) il comune e, per il suo tramite, ogni altra amministrazione interessata può, entro i successivi dieci giorni, richiedere, motivando puntualmente, le integrazioni e gli approfondimenti istruttori al soggetto proponente, assegnando un termine non superiore a trenta giorni, prorogabili, una sola volta, per ulteriori trenta giorni, su istanza del medesimo soggetto e in ragione dell'entità delle richieste. In tali casi, il termine per la conclusione della PAS è sospeso e riprende a decorrere dalla data di presentazione della integrazione o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1; b) <i>identico</i>; c) decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto senza che l'amministrazione precedente abbia comunicato al soggetto proponente la determinazione di conclusione negativa della conferenza stessa, e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela del rischio idrogeologico, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o

D.lgs. n. 190/2024	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 7 dell'A.G. 332
pubblica incolumità dei cittadini, che equivale a provvedimento di diniego dell'approvazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.	della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, ivi compresa la tutela del rischio sismico e vulcanico , che equivale a provvedimento di diniego dell'approvazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.
	10-bis. Ove occorra attivare le procedure espropriative ai sensi del comma 2, terzo periodo, l'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo entro il termine perentorio di un anno dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata.
11. Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 entro un anno dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata e di mancata conclusione dei lavori entro tre anni dall'avvio della realizzazione degli interventi. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova procedura abilitativa semplificata. Il soggetto proponente è comunque tenuto a comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.	11. Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 entro due anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata o, nei casi di cui al comma 2, terzo periodo, dall'esecuzione del decreto di esproprio e di mancata conclusione dei lavori entro tre anni dall'avvio della realizzazione degli interventi. Ai fini del decorso dei termini di cui al primo periodo non si tiene conto degli impedimenti all'avvio della realizzazione interventi o alla mancata conclusione dei lavori derivanti da cause di forza maggiore. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova procedura abilitativa semplificata. Il soggetto proponente è comunque tenuto a comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.
12. Nel caso di progetti rientranti nel campo di applicazione della valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, il proponente deve acquisire le relative determinazioni prima della presentazione al comune del progetto stesso.	12. Nel caso di progetti rientranti nel campo di applicazione della valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, il proponente deve acquisire le relative determinazioni prima della presentazione al comune del progetto stesso. Nel caso di progetti che necessitino di interventi edilizi da realizzare ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il proponente deve acquisire il relativo titolo prima della presentazione al comune del progetto stesso.

**Articolo 9, comma 1, lett. a), n. 2),
c), d), e), f), g), h), n. 1), 3), 4), 5), i), l), n), m)**

(Modifiche al procedimento di autorizzazione unica)

L'articolo 8 dello schema di decreto in esame dispone modifiche al procedimento di **autorizzazione unica** rafforzando il principio di integrazione procedimentale, ricomprendendo al suo interno i titoli edilizi e rendendo la valutazione di impatto ambientale una fase non più separabile dallo stesso. Tra le ulteriori modifiche più rilevanti rientrano le seguenti:

- viene chiarito che l'amministrazione procedente funge da “**punto di contatto**” e si amplia l'ambito del provvedimento, il quale include anche la valutazione di incidenza ambientale;
- per dimostrare la **disponibilità** delle aree diventa sufficiente possedere un **atto negoziale ad efficacia obbligatoria**;
- il procedimento viene snellito eliminando uno specifico meccanismo di opposizione per i comuni in caso di variante urbanistica;
- vengono introdotte **maggiori garanzie per il proponente**, prevedendo l'obbligo di concedere più tempo per le integrazioni documentali, ed estendendo a cinque anni l'efficacia minima del titolo autorizzatorio;
- il provvedimento unico potrà inoltre **disporre** direttamente il **vincolo** preordinato **all'esproprio** e la **dichiarazione di pubblica utilità**;
- sono riformulate le modalità per la prestazione delle garanzie finanziarie e si rendono **obbligatorie** le **misure di compensazione**, anche territoriali, a favore dei comuni;
- da ultimo, si **circoscrive** la **competenza** del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai soli impianti idroelettrici che includono grandi dighe.

L'articolo 8 dello schema di decreto legislativo in esame, composto da un unico comma, apporta modificazioni all'[articolo 9](#) del d.lgs. n. 190/2024, relativo al procedimento di autorizzazione unica (AU).

Più precisamente, si modifica il comma 1 dell'articolo 9, disponendo che nel caso di interventi in regime di autorizzazione unica che richiedano la realizzazione di interventi edilizi, il relativo **titolo edilizio è acquisito all'interno del procedimento di autorizzazione unica**. Di conseguenza, si modifica il comma 10 dell'articolo 9 disponendo che il provvedimento autorizzatorio unico rilasciato in sede di conferenza dei servizi comprenda gli eventuali titoli per la realizzazione degli interventi edilizi.

Nel ricondurre ogni iter esclusivamente all'interno del procedimento di autorizzazione unica del d.lgs. n. 190/2024, viene inoltre abrogato il comma 14 dell'articolo 9, che attualmente dispone la possibilità per il soggetto proponente di chiedere che il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sia rilasciato al di fuori del procedimento di autorizzazione unica. *Si rileva che tale*

abrogazione era già stata richiesta nelle osservazioni presentate nel [parere](#) della Commissione parlamentare per la semplificazione espresso nella seduta del 20 novembre 2024.

Secondo la relazione illustrativa del Governo, tale modifica ha lo scopo di “rafforzare il principio, di matrice eurounitaria, di integrazione procedimentale”.

L’articolo dello schema in esame introduce poi un nuovo comma 2-*bis* all’articolo 9. La modifica, secondo il Governo, ha un carattere “meramente chiarificatore”. La sua funzione principale è **esplicitare** che **l’amministrazione procedente**, già individuata dal comma 2 dell’articolo 9, **svolge il ruolo di punto di contatto** come richiesto dall’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva RED II, come modificata dalla direttiva RED III).

In base a quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 9, il punto di contatto è:

- la regione territorialmente competente (o l’ente da essa delegato) per gli interventi di competenza regionale elencati nell’Allegato C, Sezione I;
- il MASE per gli interventi di competenza statale elencati nell’Allegato C, Sezione II.

La relazione illustrativa del Governo precisa che questo ruolo era già implicitamente deducibile dalla formulazione originaria del decreto, la quale mirava a garantire la coerenza con la direttiva europea.

Si introducono inoltre modifiche al comma 3 dell’articolo 9.

Si dispone che il proponente alleggi all’istanza non solamente la VIA ma anche l’eventuale valutazione di incidenza ambientale (**VincA**). Inoltre, l’inserimento della parola “autorizzazione” prima di “paesaggistica e culturale” è una precisazione tecnicamente più corretta rispetto al termine “valutazione”. Infine, si stabilisce che **l’autorizzazione unica comprenda anche i titoli edilizi necessari** (come il permesso di costruire, la SCIA o la CILA, a seconda dei casi) previsti dal T.U. edilizia (D.P.R. n. 380/2001), ricomprendendo dunque all’interno del procedimento unico tutti gli atti di assenso necessari.

Si introducono modifiche di coordinamento, finalizzate a garantire una maggiore coerenza con le previsioni dell’articolo 10 del d.lgs. n. 190/2024, che disciplina il **regime concessorio** – come modificato dall’articolo 10 del presente schema di decreto (alla cui scheda di lettura si rimanda).

Con l’aggiunta di un nuovo periodo, si chiarisce esplicitamente che per dimostrare la **disponibilità dell’area** non è necessario aver già perfezionato l’acquisto, ma è **sufficiente un atto negoziale con efficacia obbligatoria**, come ad esempio un contratto preliminare di compravendita o di locazione. La modifica appare speculare a quella prevista all’articolo 8 del d.lgs. n. 190/2024. Secondo la relazione illustrativa del Governo, la legislazione vigente offre già rimedi qualora non si giunga a stipulare un contratto definitivo. Difatti in tal caso il titolo autorizzatorio decadrebbe automaticamente per il mancato rispetto dei termini di avvio ed ultimazione dei lavori, come previsto dal comma 11 dello stesso articolo 9.

L'articolo dello schema in esame incide sul comma 5 dell'articolo 9, il quale disciplina l'iter per la convocazione della **conferenza di servizi** per i progetti **non sottoposti** a valutazioni ambientali. La modifica apportata dallo schema di decreto chiarisce che per valutazioni ambientali si intendono:

- le valutazioni di impatto ambientale (VIA) e le **verifiche di assoggettabilità a VIA** effettuate ai sensi del codice dell'ambiente (parte seconda, titolo III del d.lgs. n. 152/2006): di rileva che tale osservazione era già stata espressa nel [parere](#) della 8^a commissione del Senato della Repubblica espresso nella seduta del 19 novembre 2024;
- le **valutazioni di incidenza (VincA)** ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997.

La modifica chiarisce dunque che anche i progetti che richiedono la sola VincA debbano seguire l'iter procedurale più lungo e articolato previsto per le valutazioni ambientali.

La stessa modifica aggiuntiva sopra esposta è apportata al comma 6 dell'articolo 9, il quale disciplina la procedura di autorizzazione unica nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali.

Di conseguenza, si apportano modifiche al comma 10 dell'articolo 9, inserendo una nuova lettera *a-bis*) la quale esplicita che il **provvedimento di autorizzazione unica assorbe e comprende anche l'esito della VincA**.

Secondo la relazione illustrativa del Governo, tale modifica ha lo scopo di integrare il procedimento di autorizzazione unica con tutte le valutazioni ambientali, in linea con quanto previsto dalla direttiva RED III (articolo 16-ter della direttiva (UE) 2018/2001).

L'articolo in esame incide anche sul comma 7 dell'articolo 9. Tale comma si inserisce nel procedimento di autorizzazione unica per i progetti che sono stati sottoposti a valutazioni ambientali e alla conseguente fase di consultazione pubblica (di cui al comma 6). Nello specifico, disciplina l'ipotesi in cui, all'esito di tale consultazione, emerga la necessità di modificare o integrare la documentazione progettuale presentata dal proponente.

Nella formulazione vigente l'amministrazione procedente ha il potere discrezionale di assegnare al soggetto proponente un termine maggiore in caso sia necessaria l'integrazione o la modifica della documentazione. La modifica introdotta dal presente schema di decreto **trasformerebbe la mera facoltà in un obbligo di proroga del termine**. Inoltre, il **termine massimo** per la presentazione delle integrazioni viene **esteso da trenta a novanta giorni**.

Si rileva altresì che la richiesta di ampliare i termini per la presentazione di integrazioni era già stata espressa nel [parere](#) delle commissioni riunite VIII e X della Camera dei deputati espresso nella seduta del 19 novembre 2024.

Viene soppressa parte del testo della lett. c) del comma 10 dell'articolo 9. Attualmente l'articolo 9, comma 10, lett. c) prevede che qualora sia necessaria una

variante allo strumento urbanistico, il **parere del comune** sia rilasciato **nell'ambito della conferenza di servizi**. Nel caso di motivato **dissenso**, il comune può ricorrere al **rimedio in opposizione** al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 14-*quinquies* della legge n. 241/1990. La modifica sopprime tali previsioni.

La relazione illustrativa del Governo definisce il rimedio in opposizione “un appesantimento del procedimento autorizzatorio [...] sproporzionato laddove rimette alla sede del Governo centrale questioni aventi un impatto spaziale confinato”.

Per quanto riguarda l'espressione del parere in conferenza di servizi, tale precisazione è ritenuta superflua poiché il comune è già un partecipante necessario alla conferenza di servizi ogni volta che si debbano apportare varianti agli strumenti urbanistici di sua competenza; la sua partecipazione e il suo parere sono quindi già garantiti dalle regole generali sul funzionamento della conferenza stessa.

Si rileva che la modifica soppressiva interviene su una proposta emendativa condizionante espressa nel [parere](#) della Conferenza unificata del 14 novembre 2024.

Viene anche introdotta una nuova lettera *c-bis*) al comma 10 dell'articolo 9, che stabilisce che l'autorizzazione unica “reca, ove occorra, l'**apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità**”. Secondo la relazione illustrativa del Governo, tale modifica è necessaria per coordinare la disciplina in materia di espropriazioni per pubblica utilità con quella prevista dal d.lgs. n. 190/2024.

Sempre con riferimento al comma 10 dell'articolo 9, si sostituisce la lett. *d*), introducendo modifiche sulle **garanzie finanziarie** per la dismissione dell'impianto e sulle **misure di compensazione** a favore dei **comuni**. Nella sua formulazione vigente, la lett. *d*) dispone che le garanzie finanziarie per il ripristino dei luoghi siano prestate dal proponente **all'atto del rilascio** dell'autorizzazione unica. La modifica prevista dallo schema di decreto stabilisce che il provvedimento di autorizzazione unica rechi “**l'indicazione delle garanzie finanziarie e del termine entro il quale il soggetto proponente è tenuto a prestarle**”. Secondo la relazione illustrativa del Governo, è opportuno legare la prestazione delle garanzie finanziarie a un momento in cui l'intervento abbia una maggior certezza di essere realizzato, essendo stata concessa l'autorizzazione unica.

Si rileva che la modifica interviene su una proposta emendativa condizionante espressa nel [parere](#) della Conferenza unificata del 14 novembre 2024.

Un'altra modifica apportata alla lett. *d*) del comma 10 riguarda le misure di compensazione per i comuni: nella sua formulazione vigente, la norma prevede che le compensazioni ambientali a favore dei comuni siano solo **eventuali** e se **considerate indispensabili** in sede di conferenza di servizi. La nuova formulazione prevede che le compensazioni non siano più eventuali ma vengano stabilite in sede di conferenza di servizi. La portata delle stesse viene inoltre

ampliata, essendo previste anche compensazioni **territoriali** e non solamente ambientali. Infine, viene introdotto un **limite minimo (1%) e massimo (4%)** per il calcolo, basato sul **valore della produzione attesa per i primi cinque anni** dall'entrata in esercizio dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata. Secondo la relazione illustrativa del Governo, le percentuali di compensazione più elevate rispetto a quanto previsto dalla PAS sono giustificate dal fatto che l'autorizzazione unica riguarda impianti di maggiore potenza e impatto.

Viene inoltre introdotto un nuovo comma 10-*bis* all'articolo 9, il quale prevede che qualora sia **necessario** un provvedimento di **esproprio**, l'**esecuzione** dello stesso ha luogo **entro il termine perentorio di un anno** dall'adozione dell'autorizzazione unica.

La relazione illustrativa sottolinea che tale previsione è **necessaria per garantire che la somma dei tempi** tra il procedimento autorizzatorio e la procedura espropriativa **sia compatibile** con le tempistiche massime stabilite dalla direttiva RED III.

Si modifica il comma 11 dell'articolo 9, estendendo **il termine minimo di efficacia temporale del provvedimento di autorizzazione** unica da quattro a **cinque** anni.

Come spiegato nella relazione illustrativa del Governo, la scelta di portare il termine a cinque anni è stata giudicata "coerente con il termine minimo di durata dell'efficacia dei provvedimenti di valutazione ambientale". Inoltre, nel considerare la durata dell'efficacia dell'autorizzazione unica, l'amministrazione dovrà anche valutare **i tempi necessari per eventuali procedure di esproprio**.

Infine, si interviene sul comma 13 dell'articolo 9.

Si rileva che la modifica insiste su una proposta emendativa condizionante espressa nel [parere](#) della Conferenza unificata del 14 novembre 2024.

Secondo la relazione illustrativa, lo scopo della modifica è quello di risolvere un'aporia normativa presente nel testo originale, precisando in modo più puntuale l'ambito di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e la natura del coinvolgimento della regione nei procedimenti di autorizzazione unica per gli impianti idroelettrici.

L'impatto principale è quello di **circoscrivere l'intervento obbligatorio del MIT** ai soli procedimenti autorizzatori che riguardano impianti idroelettrici di sua specifica competenza, ovvero quelli che coinvolgono le grandi dighe.

La modifica prevede difatti che il MIT si esprima nel caso di taluni interventi relativi ad impianti idroelettrici di competenza regionale⁶ o di competenza statale⁷

⁶ Si tratta, in particolare, di quelli previsti nell'allegato C, sezione I, lettere d) e z), ossia interventi su impianti idroelettrici di potenza pari o superiore a 100 kW e fino a 300 MW o modifiche che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW.

⁷ Si tratta, in particolare, degli interventi previsti all'allegato C, sezione II, lettere a), r) e v), ossia relativi a impianti di produzione di energia elettrica a FER di potenza superiore a 300 MW, di impianti di

solamente qualora essi ricomprendano dighe che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi⁸.

Viene inoltre corretto quello che la relazione illustrativa definisce un “refuso”, ossia la previsione di un parere della regione nell’ambito della conferenza di servizi, in quanto la regione può essere essa stessa l’amministrazione che indice e dirige il procedimento di autorizzazione unica (per gli interventi di competenza regionale). La modifica dispone che nel caso di interventi relativi alle tipologie di impianti idroelettrici sopra riportate, il provvedimento autorizzatorio unico sia rilasciato **previa intesa** con la regione o le regioni interessate.

D. lgs. n. 190/2024	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall’art. 8 dell’A.G. 332
Art. 9 (Autorizzazione unica)	Art. 9 (Autorizzazione unica)
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo, gli interventi di cui all’allegato C sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso di interventi di cui all’allegato C, sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, salva la facoltà, per le stesse regioni e province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo. In relazione agli interventi di cui al secondo periodo, il termine per la conclusione del procedimento di cui all’articolo 27-bis non può superare i due anni dal suo avvio o dall’avvio della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prevista.	1. Gli interventi di cui all’allegato C sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso di interventi previsti all’allegato C che richiedono la realizzazione di interventi edilizi, il relativo titolo, di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è acquisito, ai sensi del comma 10, nell’ambito del procedimento di cui al primo periodo. Nel caso di interventi di cui all’allegato C, sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, salva la facoltà, per le stesse regioni e province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo. In relazione agli interventi di cui al secondo periodo, il termine per la conclusione del procedimento di cui all’articolo 27-bis non può superare i due anni dal suo avvio o dall’avvio della

accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro, nonché di modifiche che comportino una potenza complessiva superiore a 300 MW.

⁸ Di cui all’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 507/1994.

D. lgs. n. 190/2024	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 8 dell'A.G. 332
	verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prevista.
2. Il soggetto proponente presenta, mediante la piattaforma SUER, istanza di autorizzazione unica, redatta secondo il modello adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dall'articolo 14 del presente decreto: a) alla regione territorialmente competente, o all'ente delegato dalla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato C, sezione I; b) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato C, sezione II.	2. Il soggetto proponente presenta istanza di autorizzazione unica, redatta secondo il modello adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b): a) <i>identico</i>; b) <i>identico</i>.
	2-bis. Ai fini del presente articolo, il punto di contatto di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, è individuato nella regione territorialmente competente, o nell'ente delegato dalla medesima, oppure nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del comma 2
3. Il proponente allega all'istanza di cui al comma 2 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per la valutazione di impatto ambientale, paesaggistica e culturale, e per gli eventuali espropri, ove necessari ai fini della realizzazione degli interventi, nonché l'asseverazione di un tecnico abilitato che dia conto, in maniera analitica, della qualificazione dell'area ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021. Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando altresì ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. Inoltre, allega la	3. Il proponente allega all'istanza di cui al comma 2 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per le valutazioni ambientali, l'autorizzazione paesaggistica e culturale, il rilascio di eventuali titoli edilizi e per gli eventuali espropri, ove necessari ai fini della realizzazione degli interventi, nonché l'asseverazione di un tecnico abilitato che dia conto, in maniera analitica, della qualificazione dell'area ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021. Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando altresì ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di

D. lgs. n. 190/2024	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 8 dell'A.G. 332
documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e le opere connesse, ivi comprese le aree demaniali , ovvero, laddove necessaria, la richiesta di attivazione della procedura di esproprio per le aree interessate dalle opere connesse, e, eccetto che per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici e solari termodinamici, per le aree interessate dalla realizzazione dell'impianto.	assenso richiesti. Il soggetto proponente allega altresì all'istanza di cui al comma 2 la documentazione da cui risulti la disponibilità della risorsa ovvero dell'area, ivi comprese le superfici pubbliche su cui realizzare l'impianto e le opere connesse, ovvero, laddove necessaria, la richiesta di attivazione della procedura di esproprio per le aree interessate dalle opere connesse, e, eccetto che per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici e solari termodinamici, per le aree interessate dalla realizzazione dell'impianto. Ai fini di cui al terzo periodo, la disponibilità dell'area può risultare anche da atti negoziali con efficacia obbligatoria.
5. Fuori dai casi di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione, ai sensi del comma 4, l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi di cui al comma 9.	5. Fuori dai casi di progetti sottoposti a valutazioni ambientali ai sensi della parte seconda, titolo III del decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 , entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione, ai sensi del comma 4, l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi di cui al comma 9.
7. Qualora all'esito della consultazione di cui al comma 6 si renda necessaria la modifica o l'integrazione della documentazione acquisita, l'autorità competente per le valutazioni ambientali ne dà tempestiva comunicazione all'amministrazione procedente, la quale ha la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per la trasmissione, in modalità telematica, della documentazione modificata ovvero integrata. Nel caso in cui, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non deposita la documentazione, l'amministrazione procedente adotta un provvedimento di diniego dell'autorizzazione unica e non si	7. Qualora all'esito della consultazione di cui al comma 6 si renda necessaria la modifica o l'integrazione della documentazione acquisita, l'autorità competente per le valutazioni ambientali ne dà tempestiva comunicazione all'amministrazione procedente, la quale assegna al soggetto proponente un termine non superiore a novanta giorni per la trasmissione, in modalità telematica, della documentazione modificata ovvero integrata. Nel caso in cui, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non deposita la documentazione, l'amministrazione procedente adotta un provvedimento di diniego dell'autorizzazione

D. lgs. n. 190/2024	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 8 dell'A.G. 332
applica l'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.	unica e non si applica l'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.
10. La determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita: a) comprende il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente; b) comprende tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati necessari alla costruzione e all'esercizio delle opere relative agli interventi di cui al comma 1; c) costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Nei casi di cui alla presente lettera, il parere del comune è rilasciato nell'ambito della conferenza di servizi. Nel caso di proprio motivato dissenso al comune è data la possibilità di ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con l'analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi e le garanzie finanziarie che il soggetto proponente presta all'atto del rilascio dell'autorizzazione unica, nonché le eventuali compensazioni ambientali a favore dei comuni considerate indispensabili	10) <i>identico</i>; a) <i>identico</i>; a-bis) comprende la valutazione di incidenza ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ove occorrente; b) comprende tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati necessari alla costruzione e all'esercizio delle opere relative agli interventi di cui al comma 1 ivi inclusi gli eventuali titoli per la realizzazione degli interventi edilizi; c) costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. c-bis) reca, ove occorra, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità; d) reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con l'analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi, l'indicazione delle garanzie finanziarie e del termine entro il quale il soggetto proponente è tenuto a prestarle, nonché le compensazioni territoriali ovvero ambientali a favore dei comuni stabilite in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento, entro un limite non inferiore all'1 per cento

D. lgs. n. 190/2024	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 8 dell'A.G. 332
in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento.	e non superiore al 4 per cento del valore della produzione attesa per i primi cinque anni dall'entrata in esercizio dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata.
	10-bis. Ove occorra ai sensi del comma 3, terzo periodo, l'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo entro il termine perentorio di un anno dall'adozione della determinazione di cui al comma 10.
11. Il provvedimento autorizzatorio unico è immediatamente pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione procedente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a quattro anni, stabilita nella determinazione di cui al comma 10, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto. L'autorizzazione unica decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 o di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini stabiliti nella determinazione di cui al comma 10.	11. Il provvedimento autorizzatorio unico è immediatamente pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione procedente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, stabilita nella determinazione di cui al comma 10, tenuto conto dei tempi occorrenti per la definizione di eventuali procedure espropriative, nonché di quelli previsti per la realizzazione del progetto. L'autorizzazione unica decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 o di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini stabiliti nella determinazione di cui al comma 10.
13. Fatta eccezione per gli interventi relativi a impianti off-shore, nel caso degli interventi di cui all'allegato C, sezione II, il provvedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo è rilasciato previa intesa con la regione o le regioni interessate. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non siano sottoposti a valutazioni ambientali. Nel caso degli interventi relativi a impianti off-shore di cui all'allegato C, sezione II, lettere t) e v), si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il relativo	13. Fatta eccezione per gli interventi relativi a impianti off-shore, nel caso degli interventi di cui all'allegato C, sezione II, il provvedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo è rilasciato previa intesa con la regione o le regioni interessate. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non siano sottoposti a valutazioni ambientali. Nel caso degli interventi relativi a impianti off-shore di cui all'allegato C, sezione II, lettere t) e v), si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il relativo

D. lgs. n. 190/2024	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 8 dell'A.G. 332
provvedimento autorizzatorio unico è rilasciato sentita la regione costiera interessata. Nel caso degli interventi relativi a impianti idroelettrici ricompresi nell'allegato C, sezione I, lettere d) e z), o sezione II, lettere a), r) e v), si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata . Si applica in ogni caso l'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.2	provvedimento autorizzatorio unico è rilasciato sentita la regione costiera interessata. Nel caso degli interventi relativi a impianti idroelettrici ricompresi nell'allegato C, sezione I, lettere d) e z), o sezione II, lettere a), r) e v), qualora ricompresi tra le opere di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, si esprime nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fermo restando quanto previsto al primo periodo del presente comma . Si applica in ogni caso l'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.
14. Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, il soggetto proponente ha facoltà di richiedere all'autorità competente per le valutazioni ambientali che il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sia rilasciato al di fuori del procedimento unico di cui al presente articolo.	14. <i>abrogato;</i>

Articolo 9

(Accelerazione del procedimento di autorizzazione unica per interventi di revisione della potenza o per l'installazione di pompe calore)

L'**articolo 9** aggiunge un nuovo articolo 9-*bis* all'interno del d.lgs. n. 190/2024, al fine di ridurre i termini del procedimento di autorizzazione unica per gli interventi relativi alle modifiche consistenti nel *repowering* di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW (di competenza regionale) o oltre i 300 MW (di competenza statale), che determinino una revisione della potenza non superiore al 15%.

Le eventuali valutazioni ambientali sono limitate al solo impatto che potrebbe derivare dalla revisione di potenza.

Medesima riduzione dei termini vale per gli impianti geotermici di potenza inferiore ai 50 MW.

L'articolo 9 dello schema di decreto in esame aggiunge un **nuovo articolo 9-*bis*** all'interno del d.lgs. n. 190/2024, dettando **un procedimento particolarmente accelerato per l'autorizzazione unica** relativa a interventi di *repowering* di impianti a FER (se la revisione di potenza non supera il 15%), ivi compresi gli impianti geotermici di potenza inferiore ai 50 MW.

Si prevede in particolare, col comma 1 del nuovo articolo 9-*bis*, che **per gli interventi** relativi alle modifiche consistenti nel potenziamento, potenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversione di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW (di competenza regionale, ai sensi dell'allegato C, sez. I, lett. z) del d.lgs. n. 190) oppure oltre i 300 MW (di competenza statale, ai sensi dell'allegato C, sez. II, lett. v) del medesimo decreto), unitamente alle strutture ivi indicate, ove la revisione di potenza che ne deriva non superi il 15%,

- a) **sono ridotti della metà i termini** indicati dai commi 4 e 5 dell'articolo 9 relativi al procedimento di autorizzazione unica, ovvero i termini che l'amministrazione procedente e le altre amministrazioni interessate hanno per:
 - i. rendere disponibili i **documenti** relativi all'istanza di autorizzazione unica (che passano quindi da 10 a 5 giorni);
 - ii. verificarne la completezza (da 20 a 10 giorni);
 - iii. segnalare eventuali **integrazioni** documentali (da 20 a 10 giorni);
 - iv. comunicare (entro i successivi 5 giorni, anziché 10) al soggetto proponente la necessità di provvedere alle suddette integrazioni;
 - v. assegnare al proponente il termine (non superiore ai 15 giorni, anziché 30) per provvedere alle integrazioni;

- vi. concedere un'eventuale proroga (per una sola volta e per non più di 45 giorni, anziché 90) per completare le integrazioni;
 - vii. convocare – entro 5 giorni, anziché 10, dalla conclusione della verifica della documentazione o dalla ricezione delle eventuali integrazioni – la conferenza di servizi;
- b) sono ridotti a **40 giorni** (rispetto ai 120 ordinari) i termini per la **conclusione della conferenza dei servizi** per il rilascio dell'autorizzazione unica, decorrenti dalla data della prima riunione.

Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 9-*bis*, qualora gli interventi di revisione della potenza di cui al comma 1 siano sottoposti a **valutazioni ambientali**, queste ultime sono **limitate** al solo impatto che potrebbe derivare dalla revisione della potenza.

Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 9-*bis*, le medesime riduzione dei termini valgono per gli **impianti geotermoelettrici di potenza inferiore a 50 MW**, esclusi i progetti pilota.

Articolo 10

(Modifiche al coordinamento del regime concessorio)

L'**articolo 10** interviene sulle norme che regolano il coordinamento dei regimi concessori (PAS e autorizzazione unica) con il procedimento per il rilascio della concessione demaniale, qualora necessaria ai fini della realizzazione dell'impianto.

L'**articolo 10** dello schema di decreto in esame interviene sull'[articolo 10](#) del d.lgs. 190/2024, che reca norme di coordinamento per i regimi della procedura abilitativa semplificata (PAS) e dell'autorizzazione unica (AU) con il vigente procedimento per il rilascio della concessione demaniale, qualora necessaria ai fini della realizzazione dell'impianto.

In particolare, si interviene sul comma 1 dell'articolo 10 del d.lgs. n. 190, ai sensi del quale, qualora ai fini della realizzazione degli interventi sia necessaria la concessione di superfici e, ove occorra, di risorse pubbliche, si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo. La modifica prevista **sopprime l'inciso "e ove occorra, di risorse", eliminando così il riferimento alle risorse pubbliche**, con la conseguenza che le disposizioni di cui all'articolo 10 risultano riferirsi esclusivamente alla concessione di superfici pubbliche. La relazione illustrativa e l'analisi tecnico-normativa (ATN) precisano che la modifica sarebbe coerente con quanto previsto al comma 7 del medesimo articolo 10.

Ai sensi del comma 7, resta fermo quanto previsto dal [d.lgs. n. 22/2010](#) per quanto riguarda le concessioni di coltivazione di risorse geotermiche, e quanto previsto dall'[articolo 12](#) del d.lgs. n. 79/1999 per quanto riguarda le concessioni idroelettriche. La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche è rilasciata, ai sensi dell'[articolo 6](#) del d.lgs. n. 22/2010, dall'autorità competente, con provvedimento che comprende l'approvazione del programma di lavoro e del progetto geotermico, a seguito dell'esito positivo di un procedimento unico cui partecipano, in relazione alle specificità dei lavori e dei siti, le amministrazioni interessate e dell'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale VIA, laddove prevista dalla normativa vigente.

Sono, infatti, sottoposti a VIA regionale le attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota. Nel caso di progetti sottoposti ad autorizzazione e a VIA regionale, la concessione è rilasciata nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione regionale di cui all'[articolo 27](#) del d.lgs. n. 152/2006. È richiesta, invece, la VIA statale per le attività di coltivazione di risorse geotermiche in mare, nonché per gli impianti geotermici pilota. La concessione di coltivazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico (articolo 6, comma 1, d.lgs. n. 22/2010).

Vengono poi apportate due modifiche al successivo comma 2 dell'articolo 10, che disciplina la presentazione, da parte del soggetto che intende realizzare

l'intervento, dell'istanza di concessione all'ente concedente. La modifica interviene sui **requisiti documentali** necessari per la presentazione dell'istanza.

Si ricorda che ai sensi del citato comma 2 dell'articolo 10 il soggetto proponente presenta **istanza di concessione** della **superficie** e, se occorre, della **risorsa pubblica**, all'ente concedente. Quest'ultimo, entro i successivi **cinque giorni**, provvede alla **pubblicazione** sul **sito** internet istituzionale, per un periodo di **trenta giorni**, nonché per estratto sulla G.U., con modalità che tutelino la segretezza di eventuali informazioni industriali o commerciali. Al termine dei **trenta giorni**, se non sono state presentate istanze concorrenti o, in caso di istanze concorrenti, sia stato scelto il soggetto proponente o un altro soggetto con lo scopo di realizzare uno degli interventi previsti dal presente decreto, l'ente concedente **rilascia la concessione** entro i successivi sessanta giorni, dopo aver valutato la **sostenibilità economico-finanziaria** del progetto e aver accettato la **soluzione tecnica minima generale** per la concessione.

In primo luogo, coerentemente con quanto disposto precedentemente, viene eliminata la previsione secondo la quale il soggetto proponente, se occorre, presenta istanza di concessione della risorsa pubblica all'ente concedente (oltre che della superficie). Viene invece previsto che all'istanza di concessione sia allegata la **copia della richiesta di connessione alla rete elettrica**.

In secondo luogo, **si elimina l'obbligo di ottenere l'accettazione** da parte dell'ente concedente della **soluzione tecnica minima generale di connessione** (STMG), come condizione prodromica per il rilascio della concessione.

Ai sensi della relazione illustrativa, la *ratio* della modifica si rinverrebbe nel fatto che l'accettazione della soluzione tecnica minima generale potrebbe intervenire in una fase diversa dell'*iter* di rilascio del titolo concessorio, e non si ritiene necessario subordinare la concessione del titolo autorizzativo alla verifica di elementi legati alla procedibilità dell'istanza di autorizzazione unica e di PAS. L'ATN precisa che la modifica sarebbe volta ad evitare che i progetti siano sottoposti a un trattamento discriminatorio rispetto a istanze di concessione avanzate ad altri fini, per le quali la legislazione di settore non prevede una valutazione economico- finanziaria.

Si osserva che, sul punto, la Commissione 8a del Senato, nel rendere il [parere](#) sul primo schema di d.lgs. (nella seduta del 19 novembre 2024), si era espressa ritenendo poco logico vincolare il rilascio della concessione all'accettazione della soluzione tecnica minima generale di connessione e alla valutazione della sostenibilità economico finanziaria del progetto. Tale osservazione non era stata recepita nel testo finale d.lgs. n. 190.

L'articolo in commento interviene inoltre con due modifiche sul comma 3 dell'articolo 10. In primo luogo, **si estendono i termini** per la presentazione della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica, portandoli **da trenta a sessanta giorni** dalla data di rilascio della concessione, prevedendo altresì che tali termini siano estesi a **centottanta giorni** nel caso di impianti *off-shore*. In secondo luogo, prevede che la durata massima del periodo in cui sulle aree interessate non possono

essere realizzati interventi incompatibili con quelli oggetto dell'istanza di autorizzazione unica, sia estesa **da diciotto a venti mesi**.

Si rileva sul punto che, nel [parere](#) espresso nella seduta del 19 novembre 2024 sul primo schema di decreto legislativo, le Commissioni riunite VIII e X della Camera dei deputati avevano invitato il Governo a valutare l'opportunità di rivedere i termini per la presentazione della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica, ritenuti incongrui rispetto alle necessarie attività di sviluppo da condurre per talune tipologie di impianti come quelli eolici e fotovoltaici off-shore. La medesima osservazione si rinviene nel citato [parere](#) la Commissione 8a del Senato che, con particolare riferimento alla concessione d'uso del demanio marittimo richiesta per gli impianti off-shore, aveva evidenziato le seguenti criticità:

- *il termine perentorio di 30 giorni per la presentazione dell'istanza di autorizzazione unica decorrente dalla data di rilascio della concessione appare incongruo, in quanto per tali tipi di progetti i lavori di analisi e progettazione iniziano, di norma, successivamente all'ottenimento della concessione demaniale e non possono concludersi in soli 30 giorni;*
- *si prevede che per il periodo di durata della PAS o del procedimento di autorizzazione unica, e comunque non oltre il termine di sei o di diciotto mesi dalla data di presentazione rispettivamente della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica, sulle aree oggetto della concessione non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con quelli oggetto dei suddetti regimi amministrativi, ma l'ipotesi di una conferenza di servizi che si concluda in 18 mesi per un impianto offshore sembra piuttosto improbabile. Inoltre, la mancanza di una disciplina sulle conseguenze in caso di superamento del termine sembra implicare la possibilità di decadenza della concessione in favore di un altro soggetto, per interventi anche incompatibili con quelli per cui il procedimento è in corso.*

Infine, l'articolo in esame interviene sul comma 4 dell'articolo 10, ai sensi del quale, nel caso di interventi sottoposti a PAS o ad autorizzazione unica, il soggetto proponente stipula con l'ente concedente una **convenzione** a seguito del rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio. La modifica in esame specifica che gli **oneri** connessi al titolo abilitativo o autorizzatorio, **sono dovuti dal momento della scadenza dei termini di legge per l'impugnazione dei titoli medesimi**, precisando altresì che si tratta di **oneri concessori**. La disposizione vigente prevede invece che gli oneri siano dovuti dal momento della stipula della convenzione che accede alla concessione.

La modifica – come precisato dall'ATN – risponderebbe al principio di **certezza dei rapporti giuridici**, in quanto lega i termini di decorrenza delle responsabilità e dei diritti del soggetto proponente al **consolidamento del titolo abilitativo o autorizzatorio** (ossia quando l'autorizzazione unica o la PAS è diventata definitivamente **inoppugnabile**).

D. lgs. n. 190/2024	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 10 dell'A.G. 332
Art. 10 (Coordinamento del regime concessorio)	Art. 10 (Coordinamento del regime concessorio)
1. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi, sia necessaria la concessione di superfici e, ove occorra, di risorse pubbliche, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.	1. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi, sia necessaria la concessione di superfici pubbliche, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Il soggetto proponente presenta istanza di concessione della superficie e, ove occorra, della risorsa pubblica all'ente concedente che, entro i successivi cinque giorni, provvede a pubblicarla nel proprio sito internet istituzionale, per un periodo di trenta giorni, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, con modalità tali da garantire la tutela della segretezza di eventuali informazioni industriali ovvero commerciali indicate dal soggetto proponente. Alla scadenza del termine di trenta giorni, qualora non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto proponente o altro soggetto che intenda realizzare uno degli interventi di cui al presente decreto, l'ente concedente rilascia la concessione, entro i successivi sessanta giorni, previa valutazione della sostenibilità economico finanziaria del progetto e accettazione della soluzione tecnica minima generale di connessione.	2. Il soggetto proponente presenta istanza di concessione della superficie unitamente alla copia della richiesta di connessione alla rete elettrica all'ente concedente che, entro i successivi cinque giorni, provvede a pubblicarla nel proprio sito internet istituzionale, per un periodo di trenta giorni, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, con modalità tali da garantire la tutela della segretezza di eventuali informazioni industriali ovvero commerciali indicate dal soggetto proponente. Alla scadenza del termine di trenta giorni, qualora non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto proponente o altro soggetto che intenda realizzare uno degli interventi di cui al presente decreto, l'ente concedente rilascia la concessione, entro i successivi sessanta giorni, previa valutazione della sostenibilità economico finanziaria del progetto.
3. Nel caso degli interventi assoggettati al regime di cui agli articoli 8 o 9, la concessione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione unica. Il titolare della concessione presenta la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima. Nel caso in cui il titolare della concessione non presenti la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro il termine di cui al secondo periodo, la concessione decade. Per il periodo di durata della PAS o del procedimento	3. Nel caso degli interventi assoggettati al regime di cui agli articoli 8 o 9, la concessione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione unica. Il titolare della concessione presenta la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima, estesi a centottanta giorni nel caso di impianti off-shore. Nel caso in cui il titolare della concessione non presenti la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro il termine di cui al

D. lgs. n. 190/2024	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 10 dell'A.G. 332
autorizzatorio unico, e comunque non oltre il termine di sei o di diciotto mesi dalla data di presentazione rispettivamente della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica, sulle aree oggetto della concessione non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con quelli oggetto della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica.	secondo periodo, la concessione decade. Per il periodo di durata della PAS o del procedimento autorizzatorio unico, e comunque non oltre il termine di sei o di venti mesi dalla data di presentazione rispettivamente della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica, sulle aree oggetto della concessione non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con quelli oggetto della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica.
4. Nel caso degli interventi di cui al comma 3, il soggetto proponente stipula con l'ente concedente una convenzione a seguito del rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio e, da tale momento , sono dovuti i relativi oneri.	4. Nel caso degli interventi di cui al comma 3, il soggetto proponente stipula con l'ente concedente una convenzione a seguito del rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio e, dal momento della scadenza dei termini di legge per l'impugnazione dei titoli medesimi , sono dovuti i relativi oneri concessori.
5. La concessione rilasciata ai sensi del presente articolo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro un anno dal perfezionamento della PAS di cui all'articolo 8 o entro il termine stabilito dall'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 9, comma 11.	5. <i>Identico</i>
6. Il presente articolo non si applica nel caso di istanze di concessione già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.	6. <i>Identico</i>
7. Resta fermo, per le concessioni di coltivazione di risorse geotermiche, quanto previsto dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e, per le concessioni idroelettriche, quanto previsto dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.	7. <i>Identico</i>

Articolo 11

(Modifiche all'articolo 11 del d.lgs. n. 190/2024)

L'**articolo 11** interviene sulla disciplina delle **sanzioni amministrative** in materia di costruzione ed esercizio di impianti, estendendo la clausola sull'applicabilità della normativa sanzionatoria dettata dal T.U. in materia edilizia anche agli interventi realizzati attraverso la procedura abilitativa semplificata (PAS) o tramite quella di autorizzazione unica.

L'articolo 11 dello schema di decreto in esame modifica l'[articolo 11](#) del d.lgs. n. 190/2024, che disciplina le sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio di impianti a FER. In particolare interviene sul comma 6 del predetto articolo 11, il quale, nella versione attuale, nel far **salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente**, menziona anche **quelle di cui al testo unico in materia di edilizia** (D.P.R. n. 380/2001) ma per i soli interventi realizzati in regime di attività libera.

La relazione illustrativa del Governo dà atto invece di come le violazioni della predetta disciplina edilizia possano interessare anche interventi realizzati attraverso la PAS o attraverso il procedimento di autorizzazione unica: di qui l'espunzione – proposta dall'articolo 11 dello schema in esame – del riferimento esclusivo agli interventi realizzati “ai sensi dell'articolo 7” (ovvero agli interventi realizzati appunto in regime di attività libera).

**Articolo 12,
Articolo 14, comma 1, lett. e)**

(Risoluzione delle controversie)

L'**articolo 12** aggiunge una nuova previsione per disciplinare meccanismi per la risoluzione delle controversie relative agli interventi oggetto del d.lgs. n. 190/2024. Si dispone, in particolare, che nei giudizi aventi ad oggetto tali controversie si applichi il **rito abbreviato** dei giudizi amministrativi dettato dal codice del processo amministrativo e si detta una disciplina – nel dettaglio rimandata a provvedimenti di ARERA – per la previsione di meccanismi di **risoluzione extragiudiziale** delle controversie, che saranno poi gestiti da Acquirente unico s.p.a.

L'articolo 12 dello schema di decreto in esame aggiunge **un nuovo articolo 12-bis** all'interno del d.lgs. n. 190/2024, per colmare la lacuna relativa alla previsione di "meccanismi" per la risoluzione delle controversie di semplice e facile accesso, come richiesto dall'[articolo 16, paragrafo 5](#), della direttiva RED II, come modificato dalla direttiva RED III.

Nello specifico, il comma 1 del nuovo articolo 12-*bis* stabilisce che (anche) agli interventi oggetto del decreto legislativo n. 190/2024 si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 119](#) codice del processo amministrativo (c.p.a.) in materia di **rito abbreviato** dei giudizi amministrativi per specifiche materie.

Conseguentemente, con la modifica dettata dall'**articolo 14, comma 1, lett. e) dello schema in esame**, è stata inserita, all'articolo 14 del d.lgs. n. 190/2024, una disposizione di coordinamento che finisce per annoverare, tra le fattispecie di controversie elencate all'articolo 119, comma 1, del c.p.a., quelle comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in relazione ai progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili. In particolare, si aggiunge il comma 10-*bis* all'articolo 14 del d.lgs. n. 190, al fine di coordinare il comma 1 del nuovo articolo 12-*bis* con le disposizioni dell'articolo 119 del c.p.a.: il nuovo comma 10-*bis*, **estende il perimetro del rito abbreviato** previsto dal c.p.a. alle controversie attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in relazione ai progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili.

Il comma 2 del nuovo articolo 12-*bis* detta la disciplina per la definizione di **meccanismi per la risoluzione extragiudiziale** delle controversie, la cui introduzione è fortemente incentivata dalla Commissione europea come scelta utile alla realizzazione di obiettivi deflattivi del contenzioso giurisdizionale e funzionale a dotare gli ordinamenti interni di procedure sufficientemente snelle da assicurare, anche al più piccolo produttore di energia da fonti rinnovabili, metodi

“semplici” di composizione delle controversie e di agevole accesso, anche sotto il profilo dei costi.

In particolare il comma 2 demanda all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (**ARERA**) la definizione, con uno o più provvedimenti, dei meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, assicurando:

- il contraddittorio tra le parti;
- una durata massima delle procedure;
- la gratuità delle stesse per ciascuna delle parti;
- il loro svolgimento in modalità digitale.

La relazione illustrativa sottolinea, in proposito, che ARERA, già ai sensi della propria legge istitutiva, definisce criteri, condizioni termini e modalità per l’esperimento di **procedure di conciliazione o di arbitrato** in contraddittorio presso l’Autorità stessa nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio (cfr. [articolo 2, comma 24, lettera b](#)), della legge n. 481/1995).

La relazione del Governo aggiunge che con il decreto legislativo n. 93/2011 – recante disposizioni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e per la trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica – sono stati ulteriormente rafforzati i compiti inerenti la gestione di procedure conciliative in capo all’ARERA: il riferimento è all’[articolo 44, comma 4](#), del d.lgs. n. 93/2011, ai sensi del quale l’Autorità è chiamata ad assicurare il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione dei clienti finali nei confronti dei venditori e dei distributori di gas naturale e di energia elettrica.

Data la specificità delle controversie suscettibili di venire in rilievo in relazione alle procedure amministrative per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, il nuovo articolo 12-*bis* prevede espressamente che i **meccanismi alternativi** per la risoluzione extragiudiziale delle controversie debbano avere **carattere decisorio**: in sostanza, spiega la relazione illustrativa, il legislatore immagina un sistema volto a definire la controversia senza che si instauri un procedimento giurisdizionale, con un atto del “decisore extragiudiziale”.

Il comma 3 del nuovo articolo 12-*bis* **elenca le controversie in merito alle quali è ammesso** il ricorso ai meccanismi per la **risoluzione extragiudiziale**, ovvero quelle che riguardano:

- a) la presentazione telematica di progetti, istanze e documentazione relativi agli interventi oggetto del d.lgs. n. 190/2024;
- b) l’accertamento della sussistenza dei vincoli contemplati dalla disciplina del regime di attività libera (articolo 7 del d.lgs. n. 190);
- c) la verifica circa la completezza della documentazione a supporto della PAS o dell’autorizzazione unica;
- d) l’applicazione della disciplina semplificata per gli interventi che insistano in aree idonee (ex [articolo 22](#) del d.lgs. n. 199/2021) o in zone di accelerazione (ex [articolo 12](#) del d.lgs. n. 190/2024);

- e) l'individuazione del regime amministrativo applicabile al singolo intervento.

Si tratta di quelle questioni – precisa la relazione del Governo – rispetto alle quali è presumibile che si generi un contenzioso rilevante, anche con riferimento a impianti di taglia “domestica”: è soprattutto con riferimento a tali impianti che appare particolarmente utile devolvere le suddette controversie a meccanismi alternativi a quello giurisdizionale e di più agevole accesso, in coerenza con l'obiettivo – alla base di molti degli investimenti del PNRR – di incentivare la produzione diffusa di energia da fonti rinnovabili e l'autoconsumo.

Ai sensi del comma 4 del nuovo articolo 12-*bis*, la decisione di risoluzione extragiudiziale della controversia può essere **impugnata**, dal soggetto interessato, dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà del soggetto interessato di optare direttamente per l'instaurazione del contenzioso giurisdizionale, senza attivare la procedura di risoluzione extragiudiziale.

Il comma 5 del nuovo articolo 12-*bis* demanda sempre ad ARERA la disciplina dei requisiti per i “**decisori extragiudiziali**”, che debbono essere terzi rispetto alle parti interessate, muniti di competenze in tema di procedimenti amministrativi per le FER, nonché di adeguata qualificazione in uno o più settori interessati dalle fattispecie di controversie rientranti nell'ambito di applicazione del meccanismo di risoluzione alternativa.

Il comma 6 del nuovo articolo 12-*bis* prevede che **Acquirente unico s.p.a.** provveda allo svolgimento delle attività di **gestione dei meccanismi per la risoluzione extragiudiziale** delle controversie – con le risorse disponibili a legislazione vigente nel Fondo per il finanziamento, tra l'altro, di interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ([articolo 32, comma 2](#), del d.lgs. n. 28/2011).

Secondo la relazione illustrativa del Governo, Acquirente unico s.p.a., agendo sulla base dei provvedimenti di ARERA, appare il soggetto più idoneo a garantire che la risoluzione extragiudiziale venga gestita secondo principi di terzietà e indipendenza, nonché con adeguati livelli di esperienza e competenza, atteso, per altro, che Acquirente unico s.p.a., pur sempre sulla base delle direttive di ARERA, già gestisce il cosiddetto “**Servizio Conciliazione**”, istituito dalla stessa Autorità in attuazione del menzionato articolo 44, comma 4, del d.lgs. n. 93/2011, per mettere a disposizione dei clienti finali di energia elettrica e gas e degli utenti finali del servizio idrico integrato e del teleriscaldamento/teleraffrescamento una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie, mediante l'intervento di un conciliatore appositamente formato

Articolo 13 Articolo 16, comma 1, lett. a), n.4

(Modifiche all'articolo 13 del d.lgs. n. 190/2024)

L'**articolo 13** prevede che la **verifica di assoggettabilità** a valutazione di impatto ambientale (VIA) si applichi espressamente anche a taluni tipi di impianti fotovoltaici collocati nelle cd. **zone di accelerazione**: in particolare, agli impianti di potenza superiore a 25 MW di competenza statale e a quelli di potenza superiore a 12 MW di competenza regionale. Estende inoltre la verifica di assoggettabilità a VIA regionale agli impianti fotovoltaici flottanti da 10 MW installati su invasi e bacini idrici senza più limitazioni legate alla natura pubblica o demaniale delle aree, **incluso anche i bacini artificiali**. Per le **sonde geotermiche a circuito chiuso**, vengono innalzate le soglie a partire dalle quali interviene la verifica di assoggettabilità a VIA regionale, adeguandole all'evoluzione tecnologica (potenza superiore a **500 kW** e profondità superiore a **250 metri** per le sonde verticali). In coerenza con tali aggiornamenti, sono riallineati i limiti di potenza previsti per le procedure in PAS.

L'**articolo 13**, composto da un **unico comma**, apporta modifiche all'[articolo 13](#) del d.lgs. n. 190/2024, che a sua volta modifica gli allegati alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 (cd. codice dell'ambiente), in materia di valutazioni ambientali. Nella sua formulazione attuale, l'articolo 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 190/2024 modifica l'allegato II-*bis* del codice dell'ambiente, che elenca i progetti sottoposti a **verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale**. Più specificamente, vengono assoggettati a tale verifica gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 25 MW nelle aree classificate idonee "ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 199/2021".

La novella introdotta dallo schema di decreto qui in esame elide il riferimento all'articolo 20 sostituendolo con un riferimento alle **zone di accelerazione**. La finalità principale della novella, come indicato nella relazione illustrativa, è chiarire che la verifica di assoggettabilità a VIA statale si applica **anche agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 25 MW collocati nelle "zone di accelerazione"**.

Le altre previsioni dello schema di decreto in esame incidono sulla lett. c) del comma 2 dell'articolo 13 del d.lgs. n. 190/2024. Nello specifico, le modifiche in esame riguardano l'**allegato III** alla parte seconda del codice dell'ambiente, che elenca i progetti sottoposti a **verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale**.

L'articolo 13, comma 2, lettera c), n. 1), del d.lgs. n. 190/2024 ha introdotto nell'allegato III del codice dell'ambiente la lettera c-quater), che assoggetta a

verifica di assoggettabilità a VIA regionale gli “impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici **su aree pubbliche o demaniali**”. La novella elide il riferimento alle aree pubbliche o demaniali, prevedendo che la procedura di verifica si applichi anche agli impianti fotovoltaici flottanti su invasi e bacini idrici, **inclusi quelli di natura artificiale**.

Un’altra modifica introdotta dall’articolo in esame riguarda i procedimenti relativi alle **sonde geotermiche**. L’articolo 13, comma 2, lett. c), n. 2), del d.lgs. n. 190/2024 ha introdotto nell’allegato III del codice dell’ambiente la lettera v-bis), che ha assoggettato a verifica di assoggettabilità a VIA regionale le “sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva pari o superiore a **100 kW** e con profondità [...] superiore a **170 metri** dal piano di campagna, se verticali”. La novella innalza significativamente tali parametri, prevedendo che la soglia per la verifica di assoggettabilità scatti per impianti con potenza pari o superiore a **500 kW** e profondità superiore a **250 metri** (per le sonde verticali). Come spiegato nella relazione illustrativa, tale modifica risponde alle richieste del settore di rivedere le soglie alla luce dei progressi tecnologici e delle sperimentazioni sul campo. Il limite di 170 metri, in particolare, era considerato restrittivo rispetto alle capacità delle moderne macchine di perforazione utilizzate in contesti urbanizzati, dove gli spazi sono ridotti.

Conseguentemente, per ragioni di coordinamento normativo viene modificato – ad opera dell’**articolo 16, comma 1, lett. a), n. 4** dello schema di decreto in esame – anche l’allegato B del d.lgs. n. 190/2024, che disciplina gli interventi in PAS, portando il limite superiore di potenza alle soglie previste nel presente articolo.

Infine, l’articolo in esame interviene sulla lett. d-quater) dell’allegato IV al codice dell’ambiente, introdotta dall’articolo 13, comma 2, lett. d), n. 2 del d.lgs. n. 190/2024. Tale allegato elenca i progetti sottoposti a **verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale**. La norma nella sua attuale formulazione assoggetta a tale verifica gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee **ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. n. 199/2021**.

La modifica proposta dallo schema di decreto in esame, analogamente a quanto visto sopra, elide il riferimento all’articolo 20, sostituendolo con un riferimento alle zone di accelerazione. La finalità principale, come indicato nella Relazione illustrativa al decreto, è chiarire che la **verifica di assoggettabilità a VIA regionale si applica anche agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW collocati nelle zone di accelerazione**.

Si ricorda che il d.lgs. 190/2024, all’articolo 12, ha introdotto una disciplina specifica per le [zone di accelerazione](#), aree in cui si prevedono procedure semplificate e accelerate. In particolare, per gli interventi di cui all’allegato C (soggetti ad autorizzazione unica), se localizzati in queste zone, è prevista la **non applicazione delle procedure di valutazione ambientale**, a condizione che il

progetto contempli le **misure di mitigazione** stabilite in sede di valutazione ambientale strategica dei Piani.

D.lgs. n. 190/2024	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 13 dell'A.G. 332
Art. 13 (<i>Coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali</i>)	Art. 13 (<i>Coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali</i>)
2. Ai fini di cui al comma 1, agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'allegato II, dopo il numero 2), è inserito il seguente: «2-bis) impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.»; b) all'allegato II-bis, numero 1), dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: «a-bis) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 25 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; a-ter) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 30 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;»; c) all'allegato III: 1) dopo la lettera c-bis), sono inserite le seguenti: «c-ter) Impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;	2. <i>identico;</i> a) <i>identico;</i> b) all'allegato II-bis, numero 1), dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: «a-bis) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 25 MW nelle aree classificate idonee o nelle zone di accelerazione; a-ter) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 30 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;»; c) all'allegato III: 1) dopo la lettera c-bis), sono inserite le seguenti: «c-ter) Impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;

D.lgs. n. 190/2024	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 13 dell'A.G. 332
<i>c-quater</i>) Impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato II, numero 2) e di cui alla lettera <i>c-ter</i>);»; 2) dopo la lettera v), è inserita la seguente: «<i>v-bis</i>) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva pari o superiore a 100 kW e con profondità superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali);»; d) all'allegato IV, numero 2): 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, con esclusione: 1) degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-<i>bis</i>, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, incluse le relative attività minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte seconda; 2) delle sonde geotermiche di cui all'allegato III, lettera <i>v-bis</i>);»; 2) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti: «<i>d-bis</i>) impianti fotovoltaici, di potenza pari o superiore a 15 MW, installati su strutture o edifici esistenti, sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici; <i>d-ter</i>) impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole; <i>d-quater</i>) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate	<i>c-quater</i>) Impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, anche artificiali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato II, numero 2) e di cui alla lettera <i>c-ter</i>);»; 2) dopo la lettera v), è inserita la seguente: «<i>v-bis</i>) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva pari o superiore a 500 kW e con profondità superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e superiore a 250 metri dal piano di campagna, se verticali);»; d) all'allegato IV, numero 2): 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, con esclusione: 1) degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-<i>bis</i>, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, incluse le relative attività minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte seconda; 2) delle sonde geotermiche di cui all'allegato III, lettera <i>v-bis</i>);»; 2) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti: «<i>d-bis</i>) impianti fotovoltaici, di potenza pari o superiore a 15 MW, installati su strutture o edifici esistenti, sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici; <i>d-ter</i>) impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole;

D.lgs. n. 190/2024	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 13 dell'A.G. 332
idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; d- <i>quinquies</i>) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;».	d- <i>quater</i>) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee o nelle zone di accelerazione; d- <i>quinquies</i>) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;».

Articolo 14

(Modifiche alle disposizioni di coordinamento)

L'**articolo 14** introduce disposizioni di coordinamento con i principi di base della procedura di rilascio delle autorizzazioni dettati dalla novellata direttiva **RED II**, con la nuova definizione di **impianto ibrido**; con il **T.U. in materia edilizia** e con il **codice del processo amministrativo**.

L'articolo 14 dello schema di decreto in esame, costituito da un unico comma, modifica l'[articolo 14](#) del d.lgs. 190/2024, che reca il coordinamento tra la disciplina del vigente T.U. FER e il quadro legislativo in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Nello specifico, si interviene sul comma 5 dell'articolo 14 che prevede l'**adeguamento**, tramite un **decreto interministeriale**, delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili – di cui al [D.M. 10 settembre 2010](#) – alle disposizioni del d.lgs. 190/2024.

Con la modifica in esame, il decreto interministeriale dovrà non solo adeguare le predette linee guida alla disciplina del T.U. FER, ma anche **tener conto di quanto previsto all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva RED II**, come modificato dalla direttiva RED III.

Tale aggiunta è funzionale a dotare i punti di contatto unici, istituiti dagli Stati membri per guidare e agevolare i soggetti richiedenti durante le procedure amministrative, di un **manual**e delle procedure in coerenza con le previsioni della direttiva RED II.

L'[articolo 16 della direttiva RED II](#), come novellato dalla direttiva RED III, reca disposizioni in merito alla procedura di rilascio delle autorizzazioni. Nello specifico, al paragrafo 4 si prevede che il punto di contatto unico istituito dagli Stati membri debba mettere a disposizione, anche *online*, un **manual**e delle procedure rivolto agli **sviluppatori di impianti di energie rinnovabili** che tratti distintamente anche i progetti in materia di energia rinnovabile su piccola scala, i progetti di autoconsumo di energia rinnovabile e le comunità di energia rinnovabile. Le informazioni *online* devono indicare il punto di contatto pertinente per la domanda in questione, anche ove lo Stato membro abbia più di un punto di contatto.

Viene inoltre aggiunto un **ulteriore periodo al comma 9** dell'articolo 14, che prevede che nel caso di interventi relativi a **impianti ibridi** si applica il regime più oneroso tra quelli previsti per le singole tipologie di interventi (di cui agli allegati A, B o C): sul punto si rimanda a quanto detto nella scheda dell'**articolo 3** dello schema di decreto in esame.

Si interviene poi sul comma 10 dell'articolo 14, in modo da **coordinare** le norme previste dallo schema di decreto in esame con le disposizioni del **Testo unico in materia edilizia** ([D.P.R. n. 380/2001](#)).

A tal fine, si sostituisce interamente la **lettera a) del comma 10**, che reca l'attuale disciplina di coordinamento tra le disposizioni del d.lgs. n. 190/2024 e quelle di cui all'articolo 6, comma 1-*bis* del T.U. edilizia.

Conseguentemente, si aggiunge al medesimo comma 10 una nuova lettera *a-bis*), che dispone l'abrogazione del comma 1-*bis* dall'[articolo 6](#) del D.P.R. n. 380/2001.

La **nuova lettera a)** del comma 10 dell'articolo 14 **aggiunge un comma 3-*bis*** all'[articolo 1](#) del T.U. edilizia. Il nuovo comma prevede che per la costruzione e l'esercizio degli impianti FER si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 190/2024 (fermo restando quanto previsto al capo VI del titolo IV del T.U. edilizia), con la precisazione che gli **interventi edilizi** di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f-bis*) (si veda la scheda a commento dell'**articolo 3** nel presente *dossier*), rimangono soggetti alle disposizioni del **Testo unico in materia edilizia**.

Infine, con l'articolo in esame si aggiunge all'articolo 14 un nuovo comma 10-*bis*, che modifica il **codice del processo amministrativo** (c.p.a.). L'intervento si rende necessario per coordinare il comma 1 del nuovo articolo 12-*bis* del d.lgs. n. 190, introdotto dallo schema di decreto in esame (v. la scheda dell'articolo 12 del presente *dossier*).

D.lgs. n. 190/2024	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 14 dell'A.G. 332
Art. 14 (Disposizioni di coordinamento)	Art. 14 (Disposizioni di coordinamento)
(...)	(...)
5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le linee guida di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, sono adeguate alle disposizioni del presente decreto.	5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le linee guida di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, sono adeguate alle disposizioni del presente decreto, tenendo altresì conto di quanto previsto all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

D.lgs. n. 190/2024	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 14 dell'A.G. 332
(...)	(...)
9. Nel caso di interventi relativi a impianti ibridi si applica il regime più oneroso tra quelli previsti per le singole tipologie di interventi di cui agli allegati A, B o C.	9. Nel caso di interventi relativi a impianti ibridi si applica il regime più oneroso tra quelli previsti per le singole tipologie di interventi di cui agli allegati A, B o C. Qualora le singole tipologie di interventi ricadano in sezioni diverse dell'allegato C, l'amministrazione procedente è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
10. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto al capo VI del titolo IV, per la realizzazione degli interventi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo di attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera d), della legge 5 agosto 2022, n. 118. Ai soli fini dell'acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti resta altresì ferma la normativa tecnica di cui al presente decreto.»; b) all'articolo 123, comma 1: 1) al secondo periodo, dopo le parole: «1991, n. 10,» sono inserite le seguenti: «fatta eccezione per quelli relativi alle fonti rinnovabili di energia,»; 2) il terzo periodo è soppresso.	10. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Fermo restando quanto previsto al capo VI del titolo IV, per la costruzione e l'esercizio degli impianti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), del medesimo decreto legislativo n. 190 del 2024, rimangono soggetti alle disposizioni di cui al presente testo unico.»; a-bis) all'articolo 6, il comma 1-bis è abrogato; b) all'articolo 123, comma 1: 1) al secondo periodo, dopo le parole: «1991, n. 10,» sono inserite le seguenti: «fatta eccezione per quelli relativi alle fonti rinnovabili di energia,»; 2) il terzo periodo è soppresso.

D.lgs. n. 190/2024	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 14 dell'A.G. 332
	10-bis. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera <i>l</i>) è inserita la seguente: «<i>l-bis</i>) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in relazione ai progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili di cui agli allegati A, B e C al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190;».

Articolo 15

(Modifiche all'allegato A al d.lgs. n. 190/2024)

L'**articolo 15** aggiorna l'elenco degli interventi in regime di **attività libera**. In particolare, vengono inclusi in tale regime gli **impianti fotovoltaici flottanti di potenza inferiore a 10 MW**, se ubicati su bacini artificiali non di pregio e con occupazione limitata della superficie. Si chiarisce inoltre che, per gli impianti a FER su edifici, la disciplina semplificata si riferisce all'intero sistema e non ai singoli moduli e include tra le attività libere gli interventi di ripotenziamento, rifacimento o ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti, purché non comportino aumenti di volume e rispettino le misure ambientali previste.

Per gli **impianti eolici** esistenti vengono esplicitamente **ammessi**, nello stesso regime di attività libera, anche i **potenziamenti o ripotenziamenti** che riducono il numero di aerogeneratori, mentre si introducono modifiche di carattere tecnico e terminologico per rendere più chiara la disciplina relativa all'altezza e al numero delle turbine.

Infine, il regime di attività libera viene esteso agli interventi di modifica su impianti di **accumulo idroelettrico** esistenti e alla sostituzione di impianti solari termici, a condizione che non aumentino l'impronta fisica o il volume. Per i sistemi di **accumulo elettrochimico**, si innalza **dal 10% al 50%** il limite massimo di **incremento dell'altezza** dei manufatti, mantenendo ferme le altre condizioni tecniche e ambientali.

L'**articolo 15**, composto da un unico comma, apporta una serie di modifiche all'[allegato A](#) del d.lgs. n. 190/2024, relativo agli interventi in regime di **attività libera**.

Più precisamente, si inserisce la lettera *c-bis*) al punto 1, della **sezione I** (interventi di nuova realizzazione) dell'allegato A, aggiungendo tra gli interventi da realizzare in attività libera quelli relativi ai seguenti impianti: **fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW** collocati in modalità **flottante** ubicati su **aree bagnate e bacini artificiali non di pregio** con un'occupazione della superficie bagnata **inferiore al 20%**.

Si interviene poi sulla **sezione II** (interventi su impianti esistenti), punto 1, lettera *a*), n. 3) dello stesso allegato A, sostituendo la parola “moduli” con la parola “impianti”, con riferimento agli “impianti fotovoltaici su edifici”. La sostituzione del termine “moduli” con “impianti” chiarisce che la disciplina dell'attività libera (per quanto riguarda le variazioni di angolazione e l'assenza di aumento di superficie) si riferisce all'**intero sistema fotovoltaico** installato sull'edificio, e non semplicemente al singolo componente (il modulo).

Si inserisce poi la lettera *a-bis*) alla sezione II, punto 1, dell'allegato A. Nello specifico, la nuova previsione include nel regime di attività libera i seguenti interventi su **impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati**:

- **ripotenzamento;**
- **rifacimento;**
- **ricostruzione, anche integrale;**

Questi interventi sono soggetti a due condizioni principali per beneficiare del regime semplificato:

- non devono **incrementare il volume occupato;**
- devono **rispettare le misure di mitigazione** eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione all'impianto originario;

Inoltre, tale inclusione nel regime di attività libera avviene **a prescindere dalla potenza risultante** dall'intervento.

Secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa del Governo, la disposizione è stata introdotta in linea con la direttiva RED III, che richiede agli Stati membri di adottare regimi particolarmente semplificati per queste tipologie di interventi.

Si introducono poi modifiche riguardanti la disciplina del **regime di attività libera** per gli interventi di modifica sugli **impianti eolici esistenti** che comportano una riduzione minima del numero di aerogeneratori (allegato A, sezione II, punto 1, lett. *d*)). In particolare, rilevano le seguenti modifiche:

- modifica dell'alinea con l'inclusione di potenziamento o ripotenzimento: la modifica inserisce nell'alinea della lettera *d*) la specificazione che il regime di attività libera si applica alle **modifiche, “ivi incluso il potenziamento o ripotenzimento”** su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti, abilitati o autorizzati e sono realizzati nello stesso sito dell'impianto esistente”; tale aggiunta ha lo scopo di **chiarire** che i concetti di **potenziamento e ripotenzimento** rientrano esplicitamente tra gli interventi di modifica ammessi nel regime di attività libera per l'eolico;
- sostituzione del numero 3) della lettera *d*) riguardo **l'altezza massima dei nuovi aerogeneratori**: il numero 3) della lettera *d*) viene sostituito con una nuova formulazione che mira a **correggere e rendere più chiara la formula matematica** per il calcolo dell'altezza massima consentita per i nuovi aerogeneratori quando si verifica un incremento del diametro del rotore;
- modifica del numero 4) della lett. *d*) sul calcolo del numero di nuovi aerogeneratori: il numero 4) si applica nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti abbiano un diametro (*d1*) inferiore o uguale a 70 metri; la modifica inserisce la notazione (**n1**) dopo “nuovi aerogeneratori” e specifica che **d2 è il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore**: l'aggiunta di *n1* (che

rappresenta il numero degli aerogeneratori esistenti) e la specificazione di d2 sono modifiche di forma che rendono la formula per limitare il numero di nuovi aerogeneratori (in funzione del rapporto tra i diametri dei rotori e del numero di macchine esistenti) più trasparente e leggibile per i destinatari della norma;

- sostituzione nel numero 5.3) della lett. d), per uniformità terminologica: nel numero 5.3) (che definisce i parametri per gli aerogeneratori con diametro d1 superiore a 70 metri), l'espressione "nuovi rotori" viene sostituita da "**rotori dei nuovi aerogeneratori**"; si tratta di una **modifica terminologica** volta a garantire la coerenza del linguaggio normativo all'interno dell'allegato, eliminando ambiguità.
- soppressione del numero 5.4) della lett. d): viene soppresso il numero 5.4) che definiva h1 (l'altezza raggiungibile dall'estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato); la definizione di h1 difatti non è più necessaria nel numero 5.4), in quanto è stata incorporata e specificata nel testo del numero 3) (come modificato), evitando così una duplicazione di definizioni.

Si sostituisce inoltre la lett. e), sempre del punto 1 della sezione II dell'allegato A.

La modifica introduce una nuova formulazione che **amplia** la tipologia di **interventi** ricadenti nell'attività libera rispetto al testo vigente, estendendo esplicitamente la semplificazione agli **impianti di accumulo idroelettrico esistenti**.

Gli interventi possono includere la **modifica della soluzione tecnologica utilizzata**, a condizione che l'impronta fisica non aumenti. Difatti, gli interventi **non devono comportare variazioni in aumento della volumetria** delle strutture, né variazioni in aumento **dell'area occupata** dall'impianto esistente né dalle opere connesse.

Secondo la relazione illustrativa, essendo gli interventi realizzati all'interno di spazi chiusi, non è richiesta alcuna percentuale massima di aumento delle volumetrie, non determinandosi impatti ambientali.

Si introduce alla sezione II dell'allegato A una nuova fattispecie di intervento relativa agli **impianti solari termici**. In particolare, la nuova lettera f-bis) e stabilisce che sono considerati in attività libera gli interventi di **sostituzione di impianti solari termici**:

- a condizione che **non incrementino il volume occupato**;
- rispettino le **misure di mitigazione** eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione all'impianto originario;
- e questo, **a prescindere dalla potenza risultante** dalla sostituzione medesima.

Secondo la relazione illustrativa del Governo, tale intervento correttivo è in linea con la direttiva RED II, come modificata dalla RED III, che richiede agli Stati membri di adottare regimi particolarmente semplificati per queste tipologie di impianti (in particolare, si fa riferimento all'articolo 16-*quinquies* della direttiva RED II, che disciplina la procedura di rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare).

Infine, si incide sulla lett. *n*) della sezione II dell'allegato A, **elevando la soglia massima consentita per l'incremento di altezza** dei manufatti negli interventi di modifica sui sistemi di accumulo elettrochimico esistenti, portandola **dal 10% al 50%.**

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del Governo, il mantenimento del limite originale del 10% sull'altezza dei manufatti avrebbe potuto **scoraggiare il ricorso a tecnologie innovative e meno costose.**

Le altre **condizioni** per l'intervento rimangono identiche, incluse quelle che mitigano l'impatto ambientale e strutturale:

- le modifiche devono essere realizzate all'interno dell'area già occupata dall'impianto;
- non devono comportare aggravii degli impatti acustici ed elettromagnetici;
- non devono comportare incrementi di potenza superiori al 20%;
- non devono comportare incrementi delle volumetrie superiori al 30%.

Articolo 16

(Modifiche all'allegato B del d.lgs. n. 190/2024)

L'**articolo 16** amplia e chiarisce gli interventi realizzabili tramite procedura abilitativa semplificata (**PAS**).

Viene precisata l'applicazione della PAS agli impianti fotovoltaici situati nelle **zone di accelerazione** e vengono precisati i limiti di potenza per alcune tipologie di impianti.

Si estende il regime semplificato a ulteriori categorie di **impianti idroelettrici di piccola taglia**, realizzati su condotte, edifici o canali esistenti, senza modifiche strutturali né aumento delle portate d'acqua.

Per gli **impianti geotermici** a sonde verticali si innalzano i limiti tecnici di accesso alla PAS, portando la potenza massima a **500 kW** e la profondità delle sonde a **250 metri**.

Si prevede che rientrino nel regime di PAS anche gli impianti di accumulo elettrico autorizzati ma non ancora in esercizio.

Infine, si precisa che gli interventi di modifica o potenziamento di impianti a fonti rinnovabili esistenti o autorizzati restano soggetti alla PAS, **indipendentemente dalla potenza risultante**, purché l'ampliamento dell'area non superi il 20 per cento.

L'**articolo 16**, composto da un unico comma, apporta modifiche all'[allegato B](#) del d.lgs. n. 190/2024, relative agli interventi effettuabili in regime di procedura abilitativa semplificata (PAS).

Si apporta un chiarimento alla lett. *b)* del punto 1 della sezione I dell'allegato B, esplicitando l'inclusione nel regime PAS anche degli impianti fotovoltaici realizzati nelle **zone di accelerazione** individuate ai sensi dell'articolo 12 del dlgs. n. 190/2024.

Si interviene sulla lett. *d)* della medesima sezione, chiarendo e specificando l'intervallo di potenza applicabile all'intervento su taluni tipi di impianti fotovoltaici.

Si introducono poi le lettere *i-bis*), *i-ter*) e *i-quater*) nella sezione I dell'allegato B. L'impatto principale è l'inclusione esplicita di **ulteriori fattispecie di impianti idroelettrici** nel regime semplificato della PAS, considerata altresì la loro non sottoposizione al regime di autorizzazioni ambientali disciplinato dal testo unico dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006).

La modifica apportata dallo schema in esame inserisce nel regime della PAS i seguenti interventi:

- lett. i-*bis*): impianti idroelettrici con potenza di concessione compresa **tra 500 kW e 1 MW**, a condizione che siano realizzati su condotte o edifici esistenti; l'intervento non deve comportare un aumento della portata o del periodo di prelievo, né alterare volumi, superfici, destinazioni d'uso o elementi strutturali dell'edificio;
- lett. i-*ter*): impianti idroelettrici **fino a 250 kW** realizzati su canali o condotte esistenti, a condizione che non comportino un incremento di portata derivata;
- lett. i-*quater*): impianti idroelettrici **fino a 250 kW** realizzati ai fini di cui all'articolo 166 del codice dell'ambiente; tale richiamo include gli impianti realizzati da consorzi di bonifica e irrigazione su canali o cavi consortili.

Si modifica inoltre l'allegato B, sezione I, punto 1, lett. *n*), innalzando il limite massimo di potenza termica complessiva per gli impianti a **sonde geotermiche** a circuito chiuso ammissibili al regime PAS. Più precisamente:

- la soglia massima di potenza passa **da 100 kW a 500 kW**;
- la profondità massima per le sonde verticali passa **da 170 metri a 250 metri**.

Tale revisione è stata introdotta al fine di rendere coerente la disposizione con le modifiche operate all'articolo 13, comma 2, lett. *c*), n. 2) del medesimo decreto (v. *supra* scheda relativa all'articolo 13 dello schema in esame).

Si interviene poi sull'allegato B, sezione I, punto 1, lettera *aa*), relativa all'assoggettamento a PAS degli **impianti di accumulo elettrochimico** (o di accumulatori elettrici termomeccanici) ubicati all'interno di specifici perimetri. Il riferimento agli impianti di produzione di energia elettrica "esistenti" viene **esteso**, includendo esplicitamente anche gli impianti già "**abilitati o autorizzati**" sebbene non ancora in esercizio.

Infine, l'articolo 16 qui in esame interviene sull'allegato B, sezione II, punto 1, lett. *a*), ampliando la portata applicativa della PAS per gli interventi di modifica e potenziamento degli impianti a fonti rinnovabili esistenti.

La disposizione vigente stabilisce che gli interventi di modifica (inclusi potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, anche integrale) di impianti a fonti rinnovabili esistenti, abilitati o autorizzati, rimangono assoggettati al regime di PAS, a condizione che non comportino un incremento dell'area occupata dall'impianto esistente superiore al 20 per cento. La modifica prevista dall'articolo in esame precisa che tale assoggettamento opera "**a prescindere dalla potenza elettrica risultante**".

Articolo 17

(Modifiche all'allegato C del d.lgs. n. 190/2024)

L'**articolo 17** apporta modifiche di carattere terminologico e chiarificatorio agli interventi in regime di **autorizzazione unica** di cui all'allegato C.

L'**articolo 17**, composto da un unico comma, interviene sull'[allegato C](#), sezione I, punto 1, relativo agli interventi in regime di autorizzazione unica (AU).

L'intervento ha principalmente finalità di **coordinamento normativo e chiarimento terminologico**, volte a definire con maggiore precisione l'ambito di applicazione dell'autorizzazione unica di competenza regionale per gli impianti geotermici e le pompe di calore.

Più precisamente, alla lett. *e*) viene sostituita la parola “geotermoelettrici” con “geotermici”, al fine di uniformare la terminologia utilizzata all'interno del decreto.

Alla lett. *i*), relativa alle pompe di calore asservite a processi produttivi, si precisa inoltre che tale disposizione si riferisce a pompe di calore diverse da quelle contemplate alla lett. *e*) (concernente gli impianti geotermici di potenza fino a 300 MW, esclusi gli impianti pilota).